



Industria Cementi Giovanni Rossi Spa
Stabilimento di Pederobba (TV)
Via San Giacomo 18 - 31040 – Pederobba (TV)
tel. 0423/6941 – fax 0423/694281

Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Fase progettuale

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

Oggetto

Controdeduzioni alle osservazioni

ELABORATO

A.09



EUROPROGETTI s.r.l.

DIREZIONE E UFFICI

Corte degli Arrotini, 1 28100 Novara – www.europrogetti.eu
Tel +39 0321 455100 – Fax +39 0321 499775 - posta@europrogetti.eu

SEDI OPERATIVE

Via Cavallotti, 116 74123 Taranto ITALY - ep.puglia@europrogetti.eu

Professionisti

SN-ap

A. Redazione documento

n.pagine

81

n.allegati

2

B. Lista di distribuzione

Industria Cementi Giovanni Rossi Spa
Stabilimento di Pederobba
Via San Giacomo 18 - 31040 – Pederobba (TV)

1 copia

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	12/06/2017	A.PREDA	S.NERVIANI	S.NERVIANI
1					
2					
3					
File:	EJ.16.021.005.0009.doc				



Il presente documento è stampato su carta ecologica certificata



INDICE

1. PREMESSA	8
2. OSSERVAZIONI ISDE TV – PROT. 32110	9
3. OSSERVAZIONI ARIANOVA (PROT. 32855 + 33253)	12
3.1. Premessa generale	12
3.2. Osservazione 1 – Procedura di VIA	14
3.3. Osservazione 2 modifica sostanziale	15
3.4. Osservazione 3 – Stato di salute della popolazione	17
3.5. Osservazione 4 – Distinzione tra cementificio e inceneritore	21
3.6. Osservazione 5 - Emissioni non influenzate dal combustibile utilizzato	23
3.7. Osservazione 6 - ceneri nel clinker	24
3.8. Osservazione 7- Paesaggio candidato a patrimonio dell'UNESCO	25
3.9. Osservazione 8 - Gestione integrata dei rifiuti	25
3.10. Osservazione 9 - presenza di diossine nei terreni a Pederobba già confermata da studio ARPAV 25	25
3.11. Osservazione 10 - Presenza di plastiche clorurate nel combustibile	26
3.12. Osservazione 11 - recupero plastiche e gomme provenienti dalla demolizione degli autoveicoli	26
3.13. Osservazione 12 - Microinquinanti- Cloro e formazione di diossine	27
3.14. Osservazione 13 - Microinquinanti- Ossido di Zolfo, COT	27
3.15. Osservazione 14 - osservazioni ai sensi dell'art. 20 Codice dell'Ambiente sul progetto	32
3.16. Osservazione 15 - dispersione degli inquinanti -modelli matematici	32
3.17. Osservazione 16 - Principio di Lavoisier	33
3.18. Osservazione 17 - Misurazioni a regime	34
3.19. Osservazione 18 - Emissioni di Nox –Mercurio- Diossina	35
3.20. Osservazione 19 – Stoccaggio plastiche	35
3.21. Osservazione 20 - Ubicazione dell'impianto in relazione alla classe di pericolosità idraulica	36



3.22.	Osservazione 21-futuro dei cementifici	36
3.23.	Osservazione 23 - Principio di precauzione	36
3.24.	Osservazioni presentate nella procedura di screening e richiamate nel documento	36
4.	OSSERVAZIONI SIG. ANGELO FONTANA (PROT 32911), SIG. LUCIANO SPANGARO (PROT 32940), SIG.RA PAOLA ZANON (PROT 32967), COMITATO COL DEL RORO (PROT. 33344)	38
5.	OSSERVAZIONI COMITATO SPONTANEO MEETUP PEDEROBBA A 5 STELLE (PROT. 32912, 32913, 32917) E DEL CONSIGLIERE REGIONALE SIMONE SCARABEL (PROT. 33208)	39
5.1.	Premessa alle osservazioni puntuali	39
5.2.	Osservazione 1 - Procedura di VIA	39
5.3.	Osservazione 2 - Modifica sostanziale	39
5.4.	Osservazione 3 - Stato di salute della popolazione	39
5.5.	Osservazione 4 - distinzione tra cementificio e inceneritore:	39
5.6.	Osservazione 5 - Emissioni non influenzate dal combustibile	39
5.7.	Osservazione 6 - ceneri nel clinker	39
5.8.	Osservazione 7 - Paesaggio candidato a patrimonio dell'UNESCO	39
5.9.	Osservazione 8 - Gestione integrata dei rifiuti	39
5.10.	Osservazione 9 - Presenza di diossine nei terreni a Pederobba già confermata da studio ARPAV	39
5.11.	Osservazione 10 - Presenza di plastiche clorurate nel combustibile	40
5.12.	Osservazione 11 -Microinquinanti- Cloro e formazione di diossine	40
5.13.	Osservazione 12 - Dispersione degli inquinanti -modelli matematici	40
5.14.	Osservazione 13 - Principio di Lavoisier	40
5.15.	Osservazione 14 - Emissioni di Nox –Mercurio- Diossina	40
5.16.	Osservazione 15 - Ubicazione dell'impianto in relazione alla classe di pericolosità idraulica:	40
5.17.	Osservazione 16 - considerazione delle zone ZPS	40
5.18.	Osservazione 17-Considerazione di impatto extra emissioni in atmosfera	41



5.19.	Osservazione 18 - Impatti delle emissioni su altri organismi non umani	42
5.20.	Osservazione 19-futuro dei cementifici	42
5.21.	Osservazione 20 - Principio di precauzione	42
6.	OSSERVAZIONE SIG. CLAUDIO DE LUCCHI (PROT. 32942)	43
7.	OSSERVAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PEDEROBBA – ALLEGATO 1 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017 (PROT. 33111-33154)	44
7.1.	Osservazione 1 – Il cementificio non costituisce alcuna problematica ambientale	44
7.2.	Osservazione 2: estensione della casistica legata al codice CER 191204	44
7.3.	Osservazione 3 - farine proteiche e grassi animali	45
7.4.	Osservazione 4 - l'unione di tutte le frazioni non recuperabili delle plastiche provenienti da attività industriali di vario genere assicura una buona costanza di composizione per l'impianto di cottura	45
7.5.	Osservazione 5 - Diventa impossibile per il cloro abbandonare il forno con i gas di combustione perché si miscela intimamente in fase di cottura con la farina alimentata al forno	45
7.6.	Osservazione 6 - I limiti di NOX secondo WHO	46
7.7.	Osservazione 7 - Introduzione filtri a maniche ad alta temperatura	46
7.8.	Osservazione 8 - Sistema Catalitico Selettivo per l'abbattimento degli NOX	46
7.9.	Osservazione 9 - Integrazione grafico HCl e Hg	46
7.10.	Osservazione 10 – Va previsto un sistema di trasmissione di un set di informazioni completo	47
7.11.	Osservazione 11- Continuità progetto comunale di rilevamento della qualità dell'aria	47
7.12.	Osservazione 12 – Studio epidemiologico	47
7.13.	Osservazione 13 - città degli Aironi	47
7.14.	Osservazione 14 – rapporto di valutazione del danno sanitario	48
8.	OSSERVAZIONI DELLA CONSULTA AMBIENTALE – ALLEGATO 2 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017	49
9.	OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE TREVISO – ALLEGATO 3 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017	50
10.	OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE ARIANOVA – ALLEGATO 4 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017	51



11. OSSERVAZIONI DEL GRUPPO CONSILIARE BENE IN COMUNE - ALLEGATO 5 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017	52
12. OSSERVAZIONI DA PEDEROBBA A 5 STELLE ALLEGATO 6 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017	53
12.1. Distinzione tra cementificio e inceneritore	53
12.2. Emissioni non influenzate dal combustibile	53
12.3. Gestione corretta dei rifiuti	53
13. OSSERVAZIONI SIG. DUGAR ROBERTO, SIG. BARBISAN DIEGO, SIG.RA BARBISAN SILVIA, SIG.RA MACEDO TEREZINHA, SIG. REGINATO STEFANO, ASSOCIAZIONE GASOLO	54
14. OSSERVAZIONI LIPU	55
14.1. Osservazione 1	55
14.2. Osservazione 2	55
14.3. Osservazione 3	56
15. OSSERVAZIONI DEL GRUPPO CONSILIARE BENE IN COMUNE	57
15.1. Premessa	57
15.2. Osservazione 1	57
15.3. Osservazione 2	59
15.4. Osservazione 3	60
15.5. Osservazione 4	60
15.6. Osservazione 5	61
15.7. Osservazione 6	62
15.8. Osservazione 7	62
15.9. Osservazione 8	62
15.10. Osservazione 9	63
15.11. Osservazione 10	63
15.12. Osservazione 11	64
15.13. Osservazione 12	65



15.14.	Osservazione 13	67
15.15.	Osservazione 14	68
16.	COMUNE DI VALDOBBIADENE	69
17.	OSSERVAZIONI GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE (PROT. 33337)	70
18.	OSSERVAZIONI DOTT.SSA LECIS MARINA (PROT. 33339-33347)	72
18.1.	Osservazione 1 - impatti matrice aria	72
18.2.	Impatti matrice acqua	72
18.3.	Osservazione 3 – valutazione impatti recettori sensibili	74
18.4.	Osservazione 4 – impatti matrice suolo	74
18.5.	Osservazione 5 – principio di prevenzione e precauzione	75
18.6.	Osservazione 6	75
19.	OSSERVAZIONI SIG. MAURO MORETTO (PROT. 33340)	76
20.	OSSERVAZIONI GRUPPO CONSILIARE VALDOBBIADENE PER IL VENETO (PROT. 33351)	77
21.	OSSERVAZIONI GRUPPO CONSILIARE CORNUDA BENE IN COMUNE (PROT. 33359)	78
22.	OSSERVAZIONI SENATRICE LAURA PUPPATO (PROT. 33365)	79
22.1.	Osservazione 1	79
22.2.	Osservazione 2	80
22.3.	Osservazione n. 14	80

Allegati:

1. Controdeduzioni principio di precauzione, Studio Epidemiologico, Valutazione di Impatto Sanitario e Valutazione del Danno Sanitario
2. Intervista del giornale L'Arena del 07/12/2012 al professor De Marco, professore della sezione di Epidemiologia e Statistica Medica dell'Università di Verona



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



1. PREMESSA

Innanzitutto si ringrazia per le osservazioni presentate, che rappresentano un contributo volto alla definizione di un progetto condiviso ed efficace per ottenere la massima salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente circostante. Inoltre, prima di cominciare con le controdeduzioni, ci sembra utile sintetizzare alcuni concetti fondamentali :

1. **La compatibilità ambientale della Cementeria di Pederobba è già stata accertata in sede di rilascio della prima AIA**, attraverso lo studio di ARPAV sul comparto cemento che ha preso in esame tutti i possibili impatti dello stabilimento sulle varie matrici ambientali. Le conclusioni di quello studio, unico nel suo genere per completezza e profondità, sono servite come base per il rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale della Cementeria di Pederobba.

Peraltro, come previsto dall'art. 13 della LR 4/2016, al di fuori della necessaria sottoposizione a VIA delle modifiche sostanziali (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis del d. lgs. 152/2006) di un progetto, di un'opera o di un impianto, non è previsto il giudizio di compatibilità ambientale sugli impianti esistenti che abbiano costituito oggetto di AIA.

2. . Tutte le campagne della qualità dell'aria susseguitesesi hanno permesso di accertare come sia poco influente la presenza dello stabilimento, **grazie al suo completo allineamento alle BAT Europee**: di fatto i valori di qualità dell'aria con lo stabilimento in marcia o fermo non differiscono fra loro (cfr. *"Il monitoraggio della qualità dell'aria nella provincia di Treviso - Comuni di: Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda - Periodo di indagine: 11 Gennaio – 28 Febbraio 2011 e 30 Marzo – 29 Maggio 2011"* ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso)

Da sottolineare inoltre come, nel 2016, nel Comune di Pederobba sia sempre stato rispettato il limite per il parametro PM2.5; il valore rilevato è risultato il più basso fra quelli delle centraline fisse in Provincia di Treviso (Treviso, Mansuè, Conegliano). I dati sono quelli misurati dalla centralina di Onigo, Via del Cristo e riportati nella "Relazione sul monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba - anno di riferimento 2016 - Arpav Dipartimento provinciale di Treviso – Febbraio 2017.

La valutazione dei potenziali effetti della modifica proposta è stata condotta non solo sulla base di considerazioni teoriche o di dati bibliografici ma sulla base dei dati sperimentali dello stabilimento di Piacenza, asseverati da ARPAE, che già da diversi anni utilizza plastiche e pneumatici come combustibili di sostituzione.

La Società conferma infine la volontà di collaborare sul fronte di ulteriori e futuri monitoraggi ambientali come ha sempre fatto e come testimoniato dal contributo offerto per lo studio sul comparto cemento voluto dal comune ed effettuato da ARPAV e per l'installazione della centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria inserita nella rete provinciale gestita da ARPAV.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



2. OSSERVAZIONI ISDE TV – PROT. 32110

La qualità dell'aria nel comune di Pederobba è stata valutata da ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso attraverso periodiche campagne di monitoraggio. In particolare le campagne effettuate sono le seguenti:

- Progetto “Comparto Cemento” nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010;
- Monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Treviso – Comuni di Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda periodo di indagine 11 gennaio – 28 febbraio 2011, 30 marzo – 29 maggio 2011;
- Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 – Monitoraggio della Qualità dell'aria in 12 comuni della Provincia di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015

Dal gennaio 2016 è stata attivata una centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba ubicata in via del Cristo in località Onigo. Nel febbraio 2017 la relazione sul monitoraggio svolto nel corso del 2016 ha evidenziato che **non è mai stato superato il valore limite per la qualità dell'aria relativo al PM2.5.**

In questo contesto ambientale, che esclude *“la presenza di specifiche e/o localizzate emergenze ambientali”* per gli inquinanti monitorati (cfr. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso *“Monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba 2009”*), si inserisce il contributo dell'impianto.

Le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo, rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria, decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati, ad ulteriore conferma delle conclusioni del Progetto “Comparto Cemento” condotto da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale Treviso.

Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.

L'attività di recupero dei rifiuti mediante coincenerimento si inserisce a pieno titolo nell'ambito dell'economia circolare in quanto valorizza dal punto di vista energetico materiali che non possono essere di fatto destinati a recupero di materia e che verrebbero smaltiti in discarica o destinati all'incenerimento.

Gli impianti di selezione di plastica e gomme separano i materiali in ingresso individuando quelli destinati al recupero di energia. Il Proponente intende utilizzare nel proprio impianto di Pederobba quest'ultima tipologia.

Per questo motivo il coincenerimento di rifiuti in un forno da cemento non genera ulteriori emissioni rispetto a quelle prodotte dall'utilizzo di soli combustibili fossili e non comporta la necessità di dovere gestire le ceneri derivanti dalla combustione in quanto queste vengono interamente inglobate nel clinker prodotto. Al contrario, l'incenerimento di rifiuti in impianti di termovalorizzazione genera emissioni radicalmente aggiuntive rispetto alla situazione pre-esistente e la produzione di ceneri che solo in parte possono essere destinate a recupero di materia.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Risultano dunque pienamente rispettati i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE e alla proposta di risoluzione A7.0161/2012 del Parlamento Europeo.

Per quanto attiene ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, si osserva che l'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 ("TUA"), in recepimento della corrispondente previsione europea, stabilisce che *"la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*

- a) *prevenzione;*
- b) *preparazione per il riutilizzo;*
- c) *riciclaggio;*
- d) *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) *smaltimento"*.

In primo luogo, occorre chiarire che la giurisprudenza amministrativa attribuisce a tale norma una portata non vincolante in assoluto, bensì una valenza di principio e programmatica (T.A.R. Umbria, Sez. I 15 ottobre 2013 n. 497; T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 dicembre 2009, n. 3810).

In ogni caso, il co-incenerimento di rifiuti rispetta il suddetto principio di gerarchia disposto dall'art. 179 del TUA poiché fornisce una valida alternativa allo smaltimento in discarica garantendo un'opportunità di recupero e valorizzazione delle plastiche in questione, che non sono altrimenti riciclabili o riutilizzabili in concreto.

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai soggetti interessati dal procedimento, il co-incenerimento (ovverosia il recupero con produzione di energia) delle plastiche all'interno del cementificio costituisce una corretta modalità di attuazione dei principi espressi dalla c.d. gerarchia europea dei rifiuti, come rilevato anche dalla recente comunicazione della Commissione Europea (n. COM(2017)34 final del 26/01/2017).

Tale ultima comunicazione riguarda i principali processi di termovalorizzazione e chiarisce come essi abbiano *"impatti ambientali differenti e occupano posti diversi nella gerarchia dei rifiuti. Infatti, i processi di termovalorizzazione comprendono operazioni di trattamento dei rifiuti molto diverse, che vanno dallo smaltimento e dal recupero al riciclaggio. Ad esempio, i processi come la digestione anaerobica che determinano la produzione di un biogas e di un digestato sono considerati un'operazione di riciclaggio dalla normativa dell'UE in materia di rifiuti. Dall'altro canto, l'incenerimento dei rifiuti con scarso recupero di energia è considerato una forma di smaltimento. La figura 1 riprodotta qui sotto illustra la collocazione dei differenti processi di termovalorizzazione all'interno della gerarchia dei rifiuti dell'UE:*



Figura 1. Gerarchia dei rifiuti e processi di termovalorizzazione

Tali principi sono richiamati anche dalla sopra citata proposta di risoluzione del Parlamento Europeo, che si concretizza in un invito alla Commissione a porre in essere azioni volte alla riduzione progressiva, entro la fine del decennio, dell'incenerimento dei rifiuti compostabili e riciclabili nonché dello smaltimento in discarica.

E' evidente che tale proposta di risoluzione non sia rilevante perché nell'impianto di Cementi Rossi non viene esercitata né un'attività di smaltimento in discarica né di incenerimento di rifiuti ma di co-incenerimento, e di rifiuti non altrimenti riciclabili o riutilizzabili in concreto.

L'affermazione che l'utilizzo di combustibili solidi secondari influenza negativamente e in maniera significativa le emissioni, soprattutto per quanto concerne i metalli pesanti e il mercurio in particolare, non trova alcun riscontro né nei dati di letteratura né nelle misure effettuate sia sull'impianto di Pederobba sia su quello di Piacenza e riportate nel SIA (si veda paragrafo 9.4 del SIA).



3. OSSERVAZIONI ARIANOVA (PROT. 32855 + 33253)

3.1. Premessa generale

Con riferimento a quanto scritto nelle premesse delle osservazioni, riteniamo opportuno precisare quanto segue.

Il RD del 1934 prevede all'art. 217 che: *"Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza."*

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *"l'adozione di provvedimenti repressivi delle industrie insalubri in base all'art. 216 r.d. n. 1265 del 1934 presuppone l'accertamento in concreto di una effettiva situazione di pericolo per la salute pubblica"* (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 145), mentre la mera inclusione negli elenchi di attività di cui al DM 05/09/1994 non è di per sé significativa.

Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *"l'installazione nell'abitato di una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento che l'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, lo consente se la stessa installazione è accompagnata dall'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato"* (Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4952).

Nel caso di specie non ricorrono dunque i presupposti per l'applicazione di tale norma in quanto l'impianto del Proponente rispetta tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA che è stato rilasciato anche a seguito del parere del Sindaco ai sensi degli artt. 216-217 del RD (art. 29 quater c. 6 del D.Lgs. 152/06).

In riferimento all'asserzione che la Cementeria di Pederobba, a causa dell'utilizzo di rifiuti combustibili, sia diventata nel tempo un *"inceneritore"* a tutti gli effetti (si veda anche l'osservazione n. 4), è opportuno ricordare la sostanziale differenza, chiaramente evidenziata dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia (in precedenza art. 2, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, di recepimento della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e attualmente art. 237-ter, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, di recepimento della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED)), che sussiste tra un inceneritore e un impianto di coincenerimento, quali appunto le cementerie che effettuano recupero di rifiuti per apporto di energia in parziale sostituzione di combustibili convenzionali.

Un **inceneritore**, indipendentemente dal fatto che effettui un recupero del calore prodotto dalla combustione e lo utilizzi eventualmente per produrre energia elettrica, ha come finalità principale, se non unica, quella dello **smaltimento** dei rifiuti; tale aspetto è chiaramente evidenziato da numerose sentenze della Corte di Giustizia europea che hanno stabilito alcuni principi fondamentali:

- la principale attività degli inceneritori è lo smaltimento dei rifiuti, mentre il recupero di energia è solo un'attività secondaria; pertanto, se il calore prodotto dalla combustione è solo un effetto secondario



dell'incenerimento e non il suo obiettivo principale (come invece accade nel caso del coincenerimento) tale incenerimento non è un'operazione di recupero, bensì di smaltimento (ossia di eliminazione di rifiuti);

- un'operazione di incenerimento costituisce smaltimento qualora sia questo il suo scopo principale, malgrado vi sia un recupero incidentale di energia;
- obiettivo principale della nozione di recupero è che i rifiuti svolgano una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere usati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali.

Al contrario, un impianto di coincenerimento non è finalizzato allo smaltimento dei rifiuti bensì al loro recupero, con conseguente salvaguardia di risorse naturali non rinnovabili, in quanto la sua funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali, come nel caso dei forni per la produzione di clinker per cemento Portland che utilizzano rifiuti a parziale sostituzione di combustibili di origine fossile (coke di petrolio, bitume di petrolio, olio combustibile denso, gas naturale, ecc.). Occorre inoltre sottolineare che in un forno da cemento che coincenerisce rifiuti il calore prodotto dalla loro combustione è integralmente recuperato in quanto va a sostituire quello che sarebbe stato generato dalla quota parte di combustibili convenzionali sostituiti dai rifiuti stessi.

L'affermazione che i cementifici sono inseriti nel Registro E-PRTR (*European Pollution Release and Transfer Register*) proprio per la loro criticità e pericolosità costituisce una evidente forzatura.

Rientrano infatti nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, sia gli impianti contemplati dalla direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) che altre tipologie di impianti/attività, la cui gestione in conformità alle norme e alle valutazioni ambientali non deve essere considerata dannosa o pericolosa.

Se, come affermato, tutte le attività economiche inserite nel Registro E-PRTR fossero da ritenere vietate o precluse si arriverebbe ad una pressoché totale e ingiustificata deindustrializzazione del Paese.

Lo scopo del registro è, invece, quello di avere il più ampio monitoraggio possibile su attività che hanno un qualche potenziale impatto sull'ambiente consentendo quindi sia un confronto fra impianti simili operanti nel territorio dell'Unione Europea sia un più agevole accesso del pubblico ai dati ambientali.

La qualità dell'aria nel comune di Pederobba è stata valutata da ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso attraverso periodiche campagne di monitoraggio. In particolare le campagne effettuate sono le seguenti:

- Progetto "Comparto Cemento" nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010;
- Monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Treviso – Comuni di Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda periodo di indagine 11 gennaio – 28 febbraio 2011, 30 marzo – 29 maggio 2011;
- Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 – Monitoraggio della Qualità dell'aria in 12 comuni della Provincia di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Dal gennaio 2016 è stata attivata una centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba ubicata in via del Cristo in località Onigo. Nel febbraio 2017 la relazione sul monitoraggio svolto nel corso del 2016 ha evidenziato che **non è mai stato superato il valore limite per la qualità dell'aria relativo al PM2.5.**

In questo contesto ambientale, che esclude *“la presenza di specifiche e/o localizzate emergenze ambientali”* per gli inquinanti monitorati (cfr. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso *“Monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba 2009”*), si inserisce il contributo dell'impianto.

Le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati ad ulteriore conferma delle conclusioni del Progetto *“Comparto Cemento”* condotto da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale Treviso.

Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.

Nella propria relazione sull'andamento del processo ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso conclude che, nonostante la complessità dell'analisi svolta, *“i sistemi messi in atto dalla ditta ne permettono una gestione controllata ed il sistema di archiviazione/registrazione dati, seppur migliorabile nell'ambito della futura AIA, permette già fin d'ora agli Enti terzi di verificare e di mantenere traccia dei principali parametri operativi/gestionali del processo”*.

3.2. Osservazione 1 – Procedura di VIA

La compatibilità ambientale della Cementeria di Pederobba è già stata accertata in sede di rilascio della prima AIA, attraverso lo studio di ARPAV sul comparto cemento che ha preso in esame tutti i possibili impatti dello stabilimento sulle varie matrici ambientali. Le conclusioni di quello studio, unico nel suo genere per completezza e profondità, sono servite come base per il rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale della Cementeria di Pederobba.

Peraltro, come previsto dall'art. 13 della LR 4/2016, al di fuori della necessaria sottoposizione a VIA delle modifiche sostanziali (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis del D. Lgs. 152/2006) di un progetto, di un'opera o di un impianto, non è previsto il giudizio di compatibilità ambientale sugli impianti esistenti che abbiano costituito oggetto di AIA.

L'integrazione di plastiche al posto di pneumatici triturati non comporta alcuna variazione impiantistica che possa avere implicazioni con la classe di pericolosità idraulica individuata per l'area di insidenza dello stabilimento (peraltro attività preesistente).

Ma, soprattutto, è importante osservare come sia impossibile la dispersione di qualunque combustibile sia convenzionale che da rifiuti in quanto tutti gli stoccaggi sono chiusi, stagni e protetti da ogni possibile dilavamento.

Facciamo ancora notare che dal 1966 la cementeria è protetta da un grande argine realizzato in massi ciclopici, che garantisce la fabbrica da qualunque possibile rischio di inondazione che comunque, non potrebbe provocare alcuna dispersione di materiale visto che nessun combustibile viene stoccato all'aperto.

Quindi è del tutto fuor di luogo parlare di "assenza di corretta ubicazione dello stabilimento".

Con particolare riferimento alle prescrizioni del PAI per l'area, gli interventi in esame non comportano la realizzazione di nuovi impianti né la modifica di quelli esistenti in quanto non vengono variate, rispetto allo stato di fatto, né le strutture di stoccaggio né le modalità di alimentazione. Vengono inoltre mantenuti inalterati i quantitativi di rifiuti trattati. Non rientrano pertanto fra gli interventi vietati dal PAI stesso.

Infine la carta delle fragilità del PAT colloca l'area dello Stabilimento in classe di compatibilità II ed esterna alle aree esondabili (si veda la figura seguente).




Figura 1: Estratto tavola 3 - "Carta delle fragilità" del PAT

Per quanto riguarda il richiamo al principio di precauzione si veda documento riportato nell'allegato 1.

3.3. Osservazione 2 modifica sostanziale

Per quanto riguarda l'inserimento dei cementifici nel registro E-PRTR si veda quanto illustrato al paragrafo 3.1.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Per poter valutare l'effetto dell'inserimento delle plastiche fra i combustibili utilizzati dallo stabilimento, l'analisi è stata condotta su due livelli:

- Mediante ricognizione di dati bibliografici:

In letteratura sono disponibili diversi studi che hanno valutato le implicazioni ambientali associate all'utilizzo di combustibili alternativi nella produzione di cemento; tali studi hanno analizzato le emissioni di diversi impianti in funzione della percentuale di sostituzione calorica con combustibili alternativi di varia natura e sono stati utilizzati come base per verificare l'influenza dei combustibili alternativi sulle emissioni.

- Mediante l'utilizzo di dati sperimentali (dati di esercizio della cemeniera di Piacenza):

Al fine di approfondire l'influenza di una specifica tipologia di combustibile (plastiche) e quantificare la correlazione tra tale tipologia e le emissioni dello stabilimento, è stata sviluppata un'analisi statistica dei risultati dei monitoraggi svolti presso lo Stabilimento di Piacenza che utilizza già da anni tale tipologia di combustibile e che risulta assimilabile per processo e capacità produttiva a quello di Pederobba.

Gli scenari emissivi futuri della cemeniera di Pederobba sono stati quindi costruiti sulla base dei dati misurati dello Stabilimento di Piacenza considerando tutti gli inquinanti individuati dalla normativa europea e italiana per gli impianti di produzione cemento, sia che coincideranno o non coincideranno rifiuti.

Nello Studio d'Impatto Ambientale è stata condotta un'analisi specifica e contestualizzata per valutare l'influenza dell'utilizzo delle plastiche sulle emissioni che ha portato alle seguenti conclusioni:

"Hanno avuta piena conferma i dati bibliografici che mostrano, negli impianti BAT come quello di Piacenza (e Pederobba), la totale mancanza di correlazione fra il combustibile utilizzato (qualunque sia, fra l'altro, il suo contenuto di cloro) e le emissioni di microinquinanti organici: PCDD/PCDF, PCB, PCT, IPA, in pieno accordo con gli assunti teorici.

Anche per il mercurio e il Nichel non è stata trovata alcuna correlazione.

E' stata trovata una debole correlazione per altri parametri (Polveri, HCl ed alcuni metalli) non attribuibile unicamente alla sostituzione di pneumatici con plastiche, e frutto della potente "lente di ingrandimento" con cui si sono analizzati i dati e da cui comunque si partirà nella valutazione degli impatti."

La modifica proposta non rappresenterà quindi alcun pericolo per "nuclei abitati e aree caratterizzate da prodotti agricoli di qualità...". Si veda anche quanto controdedotto all'osservazione n. 3 (paragrafo 3.4).

Per quanto riguarda il richiamo al principio di precauzione si veda documento riportato nell'allegato 1.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



3.4. Osservazione 3 – Stato di salute della popolazione

La qualità dell'aria nel comune di Pederobba è stata valutata da ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso attraverso periodiche campagne di monitoraggio. In particolare le campagne effettuate sono le seguenti:

- Progetto “Comparto Cemento” nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010;
- Monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Treviso – Comuni di Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda periodo di indagine 11 gennaio – 28 febbraio 2011, 30 marzo – 29 maggio 2011;
- Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 – Monitoraggio della Qualità dell'aria in 12 comuni della Provincia di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015

Dal gennaio 2016 è stata attivata una centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba ubicata in via del Cristo in località Onigo. Nel febbraio 2017 la relazione sul monitoraggio svolto nel corso del 2016 ha evidenziato che **non è mai stato superato il valore limite per la qualità dell'aria relativo al PM2.5.**

In questo contesto ambientale, che esclude *“la presenza di specifiche e/o localizzate emergenze ambientali”* per gli inquinanti monitorati (cfr. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso *“Monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba 2009”*), si inserisce il contributo dell'impianto.

Le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati ad ulteriore conferma delle conclusioni del Progetto “Comparto Cemento” condotto da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale Treviso.

Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.

Il ricorso alle risultanze degli studi relativi allo stato di salute di popolazioni residenti in altri contesti geografici interessati dalla presenza di cementerie o inceneritori (ad esempio quelli relativi ai Comuni di Fumane e Mezzane di Sotto, Rezzato, Colleferro, Fanna, Barletta, Padova) non è metodologicamente corretto.

Non sono stati, infatti, individuati elementi di analogia tali da far ritenere estensibili le conclusioni di tali studi al caso di specie, laddove tale analisi sarebbe dovuta essere condotta con riguardo a molteplici profili rilevanti quali la tipologia di impianto, la qualità e la quantità dei combustibili, i limiti emissivi, i livelli di emissione riscontrabili in concreto, la presenza di altre attività e fattori di esposizione.

Se tali elementi fossero stati esaminati e/o correttamente valutati da coloro che hanno presentato le osservazioni, sarebbero emersi significativi elementi di differenziazione rispetto al contesto oggetto del SIA, tanto che il Proponente non ha preso tali studi quali parametri di riferimento per la propria analisi.

Va comunque precisato che lo studio epidemiologico effettuato dal prof. Roberto De Marco del Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità dell'Università degli Studi di Verona, finalizzato a valutare lo stato di salute degli abitanti di Fumane, ove in quel periodo era operativa una cementeria del gruppo Cementirossi,



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



e di Mezzane di Sotto, comune non interessato da eventuali ricadute delle emissioni generate dalla Cementeria di Fumane, non ha evidenziato nello stato di salute degli abitanti di Fumane criticità che potessero essere attribuibili all'attività del cementificio. Ciò si evidenzia, oltre che dalla lettura delle risultanze di tale studio, da quanto dichiarato dal prof. De Marco stesso nell'intervista rilasciata ad un giornalista del quotidiano L'Arena, pubblicata nell'edizione di venerdì 7 dicembre 2012 (allegato 2 al presente documento).

Di seguito si riporta un estratto dell'intervista:

"i bambini di Fumane capoluogo hanno esclusivamente dei livelli di sintomi legati alle irritazioni agli occhi più alti rispetto a quelli di Mezzane. Insomma non c'è grande differenza tra la salute dei bambini dei due capoluoghi"

[...]

"nelle frazioni dove i bimbi respirano meglio troviamo che gli adulti vengono ricoverati all'ospedale di più e per malattie del sistema respiratorio. Di fronte a questi dati, allora, ci siamo chiesti se non c'entrasse l'inquinamento quanto le diverse tendenze dell'ASL. Cioè questo eccesso riflette l'andamento generale dell'ASL di riferimento. [...] Ci sono cose che non quadrano, dunque, e non sono associabili ad un fattore di inquinamento."

[...]

"E i bambini di Fumane, rispetto a quelli di Mezzane, denunciano una maggiore irritazione agli occhi. Per tutto il resto – cioè per tosse, catarro, irritazione naso e gola, asma e riniti allergiche, che sono più importanti per il nostro target – non ci sono differenze statisticamente significative. Gli altri sintomi non sono diversi da Mezzane"

[...]

Come già indicato nel SIA alle pagg. 142 e seguenti, la valutazione dello stato di salute della popolazione è conseguenza di una approfondita ricerca bibliografica tesa ad individuare tutti i documenti sanitari disponibili contenenti informazioni sulla salute della popolazione del territorio di interesse, e con notizie relative almeno all'ultimo decennio, con una disaggregazione territoriale riferibile ai comuni di potenziale interesse o, al più, alla intera ULSS. Una analisi così estesa e completa non risulta essere presente in letteratura ed è la prima volta che viene proposta per il territorio della ULSS 8 di Asolo.

In sintesi le informazioni sanitarie oggi disponibili sono risultate le seguenti:

- Mortalità per causa, sesso, ed ULSS, per il periodo 2004-2007: *"La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007"*, Coordinamento del SER - Settembre del 2009
- Mortalità per causa, sesso, ed ULSS 8, per il periodo 2003-2007: nota prot. 29161 del 25.5.2009 della Azienda ULSS 8 di Asolo avente ad oggetto *"Qualità dell'aria e dei suoli nel Comune di Pederobba e cause di morte nel territorio della Azienda ULSS n. 8"*.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



- Mortalità per causa, sesso, e distretti della ULSS 8, per il periodo 2003-2007: nota prot. 29161 del 25.5.2009 della Azienda ULSS 8 di Asolo avente ad oggetto *“Qualità dell’aria e dei suoli nel Comune di Pederobba e cause di morte nel territorio della Azienda ULSS n. 8”*
- Mortalità per causa, sesso, ed ULSS, per il periodo 2007-2010 – *“La mortalità nella Regione del Veneto Periodo 2007-2010”, SER (Sistema Epidemiologico Regione del Veneto) - Febbraio del 2013*
- Mortalità per causa, sesso, ed ULSS 8, per il periodo 2008-2009: *“Mortalità per causa nell’Azienda ULSS 8 rispetto al Veneto nel periodo 2008-2009” - SER (Sistema Epidemiologico Regione del Veneto), 9 marzo 2012*
- Mortalità per causa, sesso, e distretti della ULSS 8, per il periodo 2008-2009: *Mortalità per causa nell’Azienda ULSS 8 rispetto al Veneto nel periodo 2008-2009” - SER (Sistema Epidemiologico Regione del Veneto), 9 marzo 2012*
- Mortalità per causa, sesso, ed ULSS, per il periodo 2010-2013: *“La mortalità nella Regione del Veneto Periodo 2010-2013”, SER (Sistema Epidemiologico Regione del Veneto) - Novembre del 2015*
- Mortalità e ricoveri per causa, e comune, della ULSS 8, per il periodo 2009-2013: *“Correlazione tra qualità dell’aria e indicatori di salute. Analisi valutativa derivata dai valori di PM10 in quattro comuni della Provincia di Treviso, Contributo delle Aziende ULSS 7 e ULSS 8 del Veneto al funzionamento del “Tavolo Tecnico Intercomunale per l’Ambiente e la Salute” (Atto d’intesa del 28 gennaio 2013)”*.

In questo contesto non deve meravigliare che le informazioni esaminate riguardino i soli dati di mortalità: ciò per le ragioni che seguono.

Da molti decenni, anche nel nostro paese, la raccolta (e successiva elaborazione) dei dati di mortalità ha raggiunto un livello di completezza e di qualità che fa in modo che il dato di mortalità rappresenti la modalità standard ed usuale per condurre una valutazione dello stato di salute di una popolazione. I pregi ed i difetti di tali dati sono ampiamente noti, il livello di qualità raggiunto non è più in discussione, la loro capacità di interpretare lo stato di salute di una popolazione è inequivocabilmente riconosciuta, la loro elaborazione ed interpretazione permette di individuare la presenza (o meno) dei più importanti fenomeni sanitari che caratterizzano lo stato di salute di una popolazione. Ne consegue che risulta affermato ed abituale l'utilizzo dei dati di mortalità per valutare l'impatto di una qualsiasi opera sullo stato di salute della popolazione interessata dall'opera stessa.

Come riportato nel Contributo delle Aziende ULSS 7 e ULSS 8 del Veneto al funzionamento del “Tavolo Tecnico Intercomunale per l’Ambiente e la Salute” (Atto d’intesa del 28 gennaio 2013) *“ANALISI VALUTATIVA DERIVATA DAI VALORI DI PM10 IN QUATTRO COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO”, “la descrizione della mortalità rappresenta un elemento di grande importanza per la conoscenza dello stato di salute di una popolazione e la base per ulteriori analisi.”*

D'altra parte è sufficiente uno sguardo anche superficiale alla letteratura scientifica nazionale ed internazionale (molto ricca in tema di studi sullo stato di salute) per accorgersi, ad esempio, che la valutazione di impatto sulla salute è condotta (salvo rarissime eccezioni) facendo riferimento ai soli dati di mortalità. Lo stesso quadro emerge andando ad esaminare nel nostro paese gli studi effettuati: mentre



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



l'utilizzo dei dati di mortalità rappresenta se non la norma (considerando che non esiste una normativa di riferimento in proposito) almeno la consuetudine.

Il riferimento ad altre informazioni sanitarie è del tutto occasionale e sporadico ed il motivo principale risiede nella assenza di una valutazione sistematica (in termini di completezza, qualità, validità, interpretabilità, riproducibilità, e così via) di tali informazioni sanitarie alla luce della quale si possa affermare il loro valido utilizzo ai fini della descrizione dello stato di salute di una popolazione territorialmente determinata.

Il documento proposto, pertanto, che ha preso in esame tutta la letteratura esistente e che ha messo a disposizione informazioni capaci di descrivere lo stato di salute della popolazione della ULSS 8 di ASOLO o di alcune sue parti (distretti, comuni) relativamente almeno all'ultimo decennio, rappresenta quindi non solo il documento sanitario più completo ed aggiornato per descrivere oggi la salute della popolazione del territorio, ma è anche il documento che si appoggia alle informazioni affidabili, consuete e standard (cioè i dati di mortalità) utilizzate nel nostro paese e nella letteratura internazionale.

Il codice di esenzione, come noto, è uno strumento che dà diritto (al soggetto che ne è titolare) alla esenzione dal pagamento del ticket previsto per l'erogazione di alcune prestazioni sanitarie: non è pertanto un indicatore dello stato di salute della popolazione ma semmai ha a che fare con l'accesso ai e con l'utilizzo dei servizi sanitari di un territorio. Non a caso, il codice di esenzione non risulta mai presente nelle pubblicazioni scientifiche che valutano lo stato di salute di un territorio: non sono note agli scriventi pubblicazioni scientifiche che abbiano proposto (a scopi di valutazione dello stato di salute, appunto) tale indicatore, che lo abbiano validato e ne abbiano discusso pregi e difetti. E' noto che il ricorso ai e l'utilizzo dei servizi sanitari (ed in particolare di quei servizi che sono soggetti al pagamento di un contributo da parte del cittadino: prestazioni ambulatoriali e consumi farmaceutici) segue dinamiche (ad esempio: domanda e offerta, costo della prestazione, ...) che solo molto alla lunga possono essere ricondotte al bisogno di salute (o allo stato di salute di una popolazione). A solo titolo di esempio si osserva che non sono noti i fattori (i cosiddetti determinanti) che partecipano a modificare l'occorrenza di un indicatore di esenzione, non sono noti valori di riferimento (o di paragone), non sono noti gli andamenti temporali attesi, e così via. Mentre è straordinariamente ricca la pubblicistica scientifica relativa all'uso del dato di mortalità come indicatore dello stato di salute di una popolazione e di un territorio, per converso è totalmente assente la pubblicistica sull'uso (per gli stessi scopi) dei dati di esenzione.

Poiché però si ritiene possa esistere della parentela tra lo stato di salute di una popolazione e l'esenzione dal ticket nell'uso dei servizi sanitari (per quanto assente o insignificante risulti la letteratura di merito ed il problema presenti almeno le criticità esemplificate), può risultare suggestivo ricorrere a questo indicatore (esenzione) nel tentativo di valutare la salute di un territorio: gli esiti di tale analisi sono però del tutto fuorvianti, sia quando non presentano elementi di preoccupazione sia quando evidenziano invece delle criticità, perché in entrambi i casi non sono noti i fattori che ne sono la causa.

Nel caso specifico è stata considerata l'esenzione 048, codice che riguarda soggetti ritenuti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto: si tratta di una larga classe di patologie che comprende (per entrambi i sessi) malattie che ammettono i più disparati fattori causali (genetici, abitudini di vita, ambientali, ...), e che per le patologie più numerose e frequenti (in entrambi i sessi) non sono riconducibili a cause legate all'inquinamento. L'uso di queste informazioni per valutare l'eventuale impatto dell'opera che è in discussione risulta pertanto del tutto improprio e fuorviante.



Inoltre, sempre con riferimento ai dati proposti, si deve osservare che (a parte i problemi tecnici di calcolo: sono stati presentati solo valori assoluti e non relativi, rendendo impossibile il confronto tra i diversi comuni; non vi è una separazione dei dati per sesso, separazione spesso utile per distinguere quei fenomeni che hanno nel lavoro e non nell'ambiente la loro origine principale; e così via) l'andamento degli eventi nel tempo non è caratteristico di Pederobba e comuni limitrofi ma è analogo per la maggioranza dei comuni riportati, ad ulteriore indicazione che l'informazione su tale codice di esenzione non è utile per la valutazione dell'opera in oggetto.

Come già citato nelle controdeduzioni alle osservazioni del marzo 2016 e relative alla fase di screening della procedura, per il rilascio dell'AIA l'Azienda U.L.SS. n° 8 Asolo aveva espresso un proprio parere nel quale si evidenziava che "...non si riscontrano, relativamente ai tumori, differenze di mortalità rispetto al Veneto statisticamente significative". Tale valutazione non può essere contrapposta a quella effettuata da altre aziende sanitarie relativamente ad altri siti (quali ad esempio Torviscosa) in quanto l'analisi dello stato di salute tiene conto di fattori locali legati alla storia del sito ed alla specificità del contesto di inserimento.

Per quanto riguarda il richiamo al principio di precauzione si veda documento riportato nell'allegato 1.

3.5. Osservazione 4 – Distinzione tra cementificio e inceneritore

In relazione a quanto affermato nell'ambito dell'Osservazione n. 4 è necessario fornire alcune precisazioni:

1. Il Principio di Lavoisier viene citato allo scopo di dimostrare che l'incenerimento dei rifiuti non è una pratica da perseguire in quanto si limita a ridurre il volume ma non la massa complessiva, poiché occorre tenere conto sia delle ceneri che derivano dal processo di combustione che dei gas emessi in atmosfera.

Tale riferimento nel caso di un forno da cemento che effettua coincenerimento di rifiuti non è pertinente in quanto, come evidenziato precedentemente (vedi paragrafo 3.1 "Premesse generali"), i rifiuti sono utilizzati a parziale sostituzione di combustibili di origine fossile, la cui combustione produce, analogamente ai rifiuti coinceneriti, emissioni gassose e ceneri che vengono inglobate nel clinker prodotto; relativamente alle ceneri, costituite prevalentemente da silice, allumina, ossido di calcio e ossidi di ferro, va precisato che nella formulazione della farina cruda alimentata all'impianto di cottura si tiene conto dell'apporto delle ceneri derivanti dalla combustione dei diversi combustibili utilizzati nell'impianto.

Nel caso dei forni da cemento che coinceneriscono rifiuti non si viene pertanto a generare alcuna emissione aggiuntiva, sia gassosa che solida (ceneri), rispetto a quanto avviene con l'utilizzo di soli combustibili convenzionali di origine fossile.

2. Non è corretto affermare che la funzione di combustione di un inceneritore e di un forno da cemento che coincenerisce rifiuti sia la stessa dal momento che, come già evidenziato al paragrafo 3.1, la funzione primaria di un inceneritore è quella di smaltire rifiuti mentre nel forno da cemento i rifiuti coinceneriti vanno a sostituire combustibili convenzionali di origine fossile.



Il coincenerimento dei rifiuti in un forno da cemento genera ceneri che diventano elementi costitutivi del clinker prodotto, così come le ceneri derivanti dalla combustione dei combustibili convenzionali di origine fossile; è per tale ragione che nella formulazione della farina cruda alimentata all'impianto di cottura si tiene conto dell'apporto delle ceneri derivanti dalla combustione dei combustibili utilizzati nell'impianto.

A differenza delle ceneri prodotte da un inceneritore, che devono essere gestite separatamente, quelle derivanti dalla combustione dei diversi combustibili, convenzionali o di recupero, alimentati ad un forno da cemento, diventando elementi costitutivi del clinker, non necessitano di essere gestite in quanto tali ma, al contrario, essendo inglobate nel processo, permettono una parziale sostituzione di materie prime naturali (si veda ad es. il ferro contenuto negli pneumatici triturati)

Relativamente a quanto affermato in merito al fatto che i cementifici possono essere autorizzati a recuperare le ceneri pesanti risultanti dalla combustione negli inceneritori e centrali termoelettriche va osservato che il recupero per apporto di materia effettuato nei cementifici di rifiuti derivanti da altri processi produttivi, **sempre in conformità con quanto disposto dalla normativa di prodotto**, costituisce una tipica applicazione dei principi dell'economia circolare.

3. L'affermazione che i cementifici sono impianti molto inquinanti con o senza co-combustione è una sorta di postulato, o di sentenza che, a giudizio di chi l'ha emessa, deve essere ritenuta vera e inconfutabile in quanto tale, senza che si ritenga necessario dimostrarne la veridicità con elementi oggettivi e valutando caso per caso.

Per quanto concerne gli impianti Cementirossi sia di Piacenza che di Pederobba, perfettamente conformi alle BAT di settore, quanto affermato non trova riscontro né nell'analisi dei dati emissivi né in quella dei parametri di qualità dell'aria.

In particolare, relativamente alla Cementeria di Pederobba, si rimanda a quanto contenuto nell'allegato A.04. del SIA (*Studio modellistico della dispersione degli inquinanti atmosferici*).

4. In relazione ai differenti limiti emissivi tra inceneritori e forni da cemento che coinceneriscono rifiuti va evidenziato che:
 - per i microinquinanti (metalli pesanti, IPA, PCB-DL, PCDD/F) i valori limite di emissioni sono apparentemente uguali ma, tenuto conto che quelli relativi agli inceneritori vanno riferiti a gas secco e all'11% di ossigeno mentre quelli dei forni da cemento che coinceneriscono rifiuti vanno riferiti a gas secco e al 10% di ossigeno, di fatto i valori limite degli inceneritori per tali parametri risultano del 10% superiori a quelli delle cementerie che coinceneriscono rifiuti sostituendo combustibili fossili;
 - limiti emissivi differenti, in particolare per gli ossidi di azoto, trovano la loro giustificazione nelle diverse condizioni operative di un inceneritore, dove le temperature sono di circa 1.100÷1.200 °C, rispetto a quelle di un forno da cemento in cui si raggiungono temperature di fiamma prossime ai 2.000 °C; si ricorda che gli NO_x sono in gran parte generati dalle elevate temperature di combustione (*NO_x termici*);
 - parlare di un "*nascosto effetto di diluizione*" relativamente alle emissioni dei forni da cemento che coinceneriscono rifiuti è totalmente privo di alcun fondamento tecnico dal momento che le emissioni



vanno riferite a gas secco e al 10% di ossigeno; un'eventuale diluizione con aria ambiente verrebbe infatti completamente annullata dalla normalizzazione in ossigeno;

- il BREF comunitario relativo agli impianti di produzione del cemento evidenzia chiaramente che il recupero di rifiuti che viene effettuato in tale processo produttivo, sia per apporto di materia che di energia, **è una pratica ampiamente consolidata**, soprattutto in quei paesi dell'Europa centrale e settentrionale da sempre ritenuti tra i più attenti alla tutela dell'ambiente, che non ingenera effetti negativi o peggiorativi a livello emissivo e che comporta un significativo risparmio di risorse naturali non rinnovabili.
- La normativa europea, nell'individuare i livelli di emissione associati alle BAT (cosiddetti BAT-AEL), non fa alcuna differenziazione in relazione alla tipologia di combustibili, convenzionali o di recupero, alimentati agli impianti di cottura. Sostenere che le emissioni di un forno da cemento che coincenerisce rifiuti sono sensibilmente superiori a quelle di un inceneritore, soprattutto come flussi di massa, significa prospettare un confronto in termini non corretti in quanto si tratta di tipologie impiantistiche che hanno finalità e condizioni operative non equiparabili.

E' inoltre evidente che il **coincenerimento di rifiuti in un forno da cemento non ingenera emissioni aggiuntive rispetto a quelle che si originano utilizzando unicamente combustibili convenzionali di origine fossile.**

Per il principio di precauzione si rimanda all'allegato 1.

3.6. Osservazione 5 - Emissioni non influenzate dal combustibile utilizzato

Come esposto durante la presentazione al pubblico del 2 marzo scorso, nei forni da cemento conformi alle BAT (ossia forni rotanti operanti a via secca con preriscaldatore multistadio a cicloni e precalcinatore) gli unici parametri emissivi su cui la tipologia di combustibile utilizzato ha una diretta incidenza sono gli ossidi di azoto e la CO₂: i primi per effetto della maggiore/minore quantità di azoto presente nel combustibile, la seconda in funzione della composizione del combustibile stesso (in particolar modo del tenore di carbonio e di idrogeno) e della eventuale presenza di biomassa.

Quanto riportato nella conclusione dell'osservazione è fuorviante in quanto l'osservazione è riferita alla differente composizione delle plastiche rispetto agli pneumatici e non alle emissioni.

Con riferimento ai dati presentati sul consumo di combustibili nel periodo 2012 – 2015 (si veda la tabella seguente) si precisa che il consumo di petcoke è diminuito ma, a compensazione, è aumentato l'utilizzo di bitume e di pneumatici; il consumo di metano dello stesso periodo è invece aumentato perché utilizzato per il riscaldamento del bitume che, essendo particolarmente viscoso, deve essere preventivamente riscaldato per poter essere alimentato al forno.



	u.m.	2012	2013	2014	2015 (gen-ott)
Coke di petrolio	t	30.727,84	18.500,50	14.179,12	2.902,52
Bitume di petrolio	t		391,29	2.447,72	7.685,33
Olio combustibile denso	t	276,23	243,16	179,40	115,64
Gas metano	Smc	253.500,00	293.605,00	448.652,00	461.012,00
Pneumatici fuori uso	t	30.476,46	35.984,06	38.157,14	32.181,47
Farine animali	t	-	-	-	-
Grassi animali fusi	t	-	-	-	-

3.7. Osservazione 6 - ceneri nel clinker

In relazione a quanto affermato nell'ambito dell'Osservazione n. 6 è opportuno fare alcune precisazioni:

- I riferimenti bibliografici citati relativamente all'aggiunta di ceneri nel cemento fanno riferimento all'impiego di ceneri pesanti da combustione come **aggiunta** a clinker e gesso nella preparazione di cementi e leganti idraulici (cosa che in questo caso non avviene) e non hanno alcuna attinenza con il fatto che durante il processo di cottura nel clinker vengano inglobate le ceneri derivanti dalla combustione delle diverse tipologie di combustibili alimentati al forno.
- Quanto affermato da Medicina Democratica e dall'ISDE in merito al fatto che il clinker prodotto utilizzando rifiuti nella preparazione della farina cruda e/o quali combustibili non rientrerebbe più nell'ambito dell'esenzione dalla registrazione REACH come disposto al punto 10 dell'Allegato V al regolamento stesso, è irrilevante in relazione al procedimento VIA e comunque privo di alcun fondamento per le seguenti considerazioni:
 - Il **clinker di cemento**, sostanza UVCB (Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials), è esentato dall'obbligo di registrazione a norma dell'art. 2, paragrafo 7, lettera b) del Regolamento REACH, in quanto elencato nell'allegato V (punto 10). Tuttavia, in quanto sostanza pericolosa, è stato notificato ai sensi dell'art. 40 del Regolamento CLP.
 - La notifica è stata effettuata da Cembureau, a nome e per conto di tutte le Aziende cementiere europee aderenti, il 15 dicembre 2010. Tale notifica, a seguito delle modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 286/2011 (2° ATP) che ha introdotto, tra l'altro, le sottocategorie di pericolo 1A e 1B per i sensibilizzanti della pelle, è stata aggiornata in data 1° luglio 2013.
 - Il **clinker di cemento** è esentato dalla registrazione a patto che non sia "*chimicamente modificato*". Ai sensi dell'art. 3 (40) del REACH, la trasformazione fisica mineralogica non è considerata "*trasformazione chimica*", nessuna altra condizione viene specificata o richiesta ed il termine "**clinker da cemento**" non viene definito nel REACH. Pertanto, sulla base della formulazione vigente del Regolamento, il solo criterio definito e richiesto per l'esenzione del clinker di cemento dall'obbligo di registrazione è che questo non sia stato "*chimicamente modificato*", mentre il requisito di "*naturalità*" dello stesso clinker di cemento o delle sue materie prime costituenti non viene incluso.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



- o Il fatto che il **clinker di cemento** non venga chimicamente modificato utilizzando per la sua produzione anche specifici e selezionati rifiuti, per apporto di materia e/o di energia, è confermato dal confronto dei risultati analitici delle analisi quantitativa/termogravimetrica/spettrometrica che vengono condotte su **clinker di cemento** prodotti con e senza l'apporto di minerali da rifiuti (incluse le ceneri derivanti dal coincenerimento di rifiuti), dal quale non emergono differenze di composizione mineralogica o presenza di impurità.

3.8. Osservazione 7- Paesaggio candidato a patrimonio dell'UNESCO

L'impianto di Pederobba è presente in tale posizione dal 1954 e dal 1997 utilizza pneumatici triturati in sostituzione dei combustibili convenzionali.

Nello stesso periodo il territorio di produzione dei vini DOCG di Conegliano Valdobbiadene ha conseguito importanti riconoscimenti ed ampliato la sua fama. In questo contesto si è sviluppato il percorso per la candidatura del territorio collinare tra Conegliano e Valdobbiadene a Patrimonio Unesco dell'Umanità avviato nel 2008, percorso a cui lo stabilimento non è stato di minimo impedimento.

Anche in futuro, alla luce di quanto esposto nel SIA, non emerge alcuna possibile interferenza sulle aree DOCG e DOC né su altre coltivazioni di pregio.

La candidatura a Patrimonio dell'Unesco è semmai un ulteriore stimolo al miglioramento continuo che è la strada maestra per il mantenimento della compatibilità ambientale dell'attività.

3.9. Osservazione 8 - Gestione integrata dei rifiuti

Si rimanda al paragrafo 2 (osservazioni ISDE) per la parte di gestione integrata dei rifiuti.

3.10. Osservazione 9 - presenza di diossine nei terreni a Pederobba già confermata da studio ARPAV

L'analisi dei terreni svolta da ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso nel 2008 ha evidenziato, per il parametro diossine, la presenza di 4 superamenti dei limiti per i siti ad uso verde residenziale sui 24 siti indagati: le verifiche condotte dal Comune hanno permesso di accertare che in passato erano state individuate alcune zone nei pressi del Piave destinate a discarica per i rifiuti urbani e che tali aree coincidono proprio con i siti per i quali sono stati trovati dei superamenti, probabilmente imputabili a ben localizzati e circoscritti processi di combustione.

La presenza di siti adibiti a discarica presso il Comune di Pederobba è confermata anche dalla nota del Gruppo Consiliare Pederobba Bene in Comune (prot. 33272) che cita la presenza di:

- n. 2 discariche di rifiuti solidi urbani (e non solo) sul greto del fiume Piave a Covolo e Pederobba attive per un lungo periodo negli anni '60-'70;



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



- la presenza di una ulteriore discarica di rifiuti solidi-urbani attiva negli anni '80 presso il sito della ex cava Carlesso - Fornaci del Fagarè in località Curogna

L'indagine svolta da ARPAV individua nella stessa area sia punti con superamenti sia punti nei limiti di legge; tale circostanza denota la presenza di fenomeni puntuali e circoscritti (hot-spot) certamente riconducibili ad attività localizzate che nulla hanno a che vedere con l'attività della cementeria.

3.11. Osservazione 10 - Presenza di plastiche clorurate nel combustibile

La verifica dell'idoneità dei materiali in ingresso allo stabilimento destinati alla miscela combustibile sarà garantita mediante una specifica procedura di controllo improntata prevalentemente sulla verifica alla fonte della qualità del materiale da conferire. La procedura prevista è stata mutuata su quanto viene attualmente effettuato per gli pneumatici.

Il piano di monitoraggio e controllo verrà pertanto ampliato con la seguente verifica sulle plastiche:

Frequenza di campionamento	Frequenza di prova	Determinazioni da eseguire	Istruzioni per le analisi	Esecutore delle analisi	Tipo di metodo
Campioni spot almeno 2 volte / settimana per fornitore	Su tutti gli spot	Umidità e cloro	CPU_Plastiche / A1-Coke / A2-Coke / A5-Coke	Analista di laboratorio	Manuale / strumentale
	Su base settimanale	Calcolo del cloro sulla media ponderata di tutte le forniture			
	Sulla media mensile distinta per fornitore	PCS (PCI) - Ceneri - C - S - Cloro - Hg			
	Su media mensile ponderata in base alle diverse forniture	PCS (PCI) - Ceneri - C - S - Cloro - Hg	UNI EN 15400 (NCV); UNI EN 15440 (Biomassa); UNI EN 15414 (umidità); UNI EN 15407 (C,H); UNI EN 15408 (S) e UNI EN 15403 (ceneri). Il cloro è determinato internamente.	Analista di laboratorio di L.C.R.S.	
	Almeno 6 volte / anno su media bimestrale ponderata in base alle diverse forniture. Da gestire però anche come : almeno un'analisi ogni 10.000 t. di materiale ricevuto, sul rispettivo campione medio ponderato delle diverse forniture.	Potere calorifico netto (NCV), Contenuto in biomassa e calcolo del Fattore di Emissione. A complemento sono necessarie anche le determinazioni di umidità, C,H,S e ceneri.		Laboratorio accreditato ISO 17025 (Pa.L.Mer Scarl)	Manuali / strumentali
Su media annuale	Metalli pesanti (As - Ba - Cd - Co - Cr - Cu - Mn - Mo - Ni - Pb - Sb - Se - Sn - Tl - V - Zn)	A cura di ente esterno	ente esterno qualificato	A cura di Ente Esterno	
	IPA, Benzene				
		Analisi elementare (C, H, N)			

I dati di letteratura e i dati dei controlli effettuati da ARPAE sull'impianto di cottura di Piacenza (si veda allegato 5 al SIA) hanno evidenziato che non vi è alcuna correlazione tra le emissioni di diossine ed il contenuto di cloro nel combustibile.

3.12. Osservazione 11 - recupero plastiche e gomme provenienti dalla demolizione degli autoveicoli

Non si prevede l'utilizzo di fluff.



3.13. Osservazione 12 - Microinquinanti- Cloro e formazione di diossine

L'analisi dei dati di Piacenza, stabilimento che utilizza già attualmente le plastiche come combustibile, svolta nello Studio d'Impatto Ambientale, **non ha individuato alcuna correlazione tra l'utilizzo di plastiche in sostituzione degli pneumatici ed emissioni di diossine e PCB-DL**. E' quindi ulteriormente confermato che, in un forno da cemento conforme alle BAT, il contenuto di cloro nei combustibili sia assolutamente irrilevante ai fini del contenimento di queste emissioni.

E' comunque prevista l'installazione di un campionatore automatico di lungo termine per gli inquinanti organici (fra i quali diossine e PCB-DL).

Si precisa inoltre che durante i periodi di transitorio l'impianto non utilizza combustibili alternativi ed i sistemi automatici di controllo del processo inibiscono questa possibilità.

Del resto lo stesso proponente dell'osservazione riporta come gli ulteriori campionamenti in aria effettuati da ARPAV non abbiano evidenziato criticità ambientali.

Con riferimento alle indagini sul suolo svolte da ARPAV nel 2008 si rimanda al paragrafo 3.10.

3.14. Osservazione 13 - Microinquinanti- Ossido di Zolfo, COT

Il paragrafo 9.4.1 costituisce solo una parte dello studio dedicata alla rassegna dei più recenti dati bibliografici relativi al coincenerimento di rifiuti in cementeria.

In realtà:

- I dati di bibliografia sono stati riportati quali elementi preliminari per verificare l'eventuale influenza dei combustibili alternativi sulle emissioni. Sono stati presentati sia dati consolidati sia i dati più aggiornati disponibili in materia (studio del Consorzio LEAP del dicembre 2014).
- l'analisi svolta nello Studio d'Impatto Ambientale si è basata però sui dati **reali** di emissione di tre anni di esercizio del cementificio di Pederobba e di Piacenza per descrivere lo stato di fatto e lo scenario futuro.

Con riferimento allo studio statistico si ricorda che l'oggetto del SIA è la sostituzione degli pneumatici con le plastiche; pertanto il SIA si è concentrato su tale aspetto.

Quanto affermato relativamente agli effetti sulle emissioni di CO₂ dovuti all'utilizzo di pneumatici e plastiche non è né corretto né pertinente per le seguenti ragioni:

- a) ai sensi della direttiva 2003/87/CE (direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra) e delle relative norme di attuazione, tra cui in particolare il Regolamento (UE) n. 601/2012 del 21 giugno 2012, i combustibili sono caratterizzati tramite il **fattore di emissione**, determinato sperimentalmente, che indica la quantità di CO₂ prodotta per unità di energia termica rilasciata (tCO₂/TJ) e non per unità di massa. Ne consegue che è possibile effettuare un confronto tra i



diversi combustibili in termini di generazione di CO₂ a prescindere dal relativo potere calorifico e, conseguentemente, dal quantitativo utilizzato. In questo punto l'osservazione formulata cita una normativa per altro abrogata dal 01/01/2013.

Gli pneumatici e le plastiche, grazie ad una differente composizione chimica (rapporto carbonio/idrogeno più favorevole), sono caratterizzati da un fattore di emissione più basso rispetto a quello dei principali combustibili convenzionali utilizzati nei forni da cemento, e del petcoke in particolare.

Si riportano, a titolo esemplificativo, i fattori di emissione certificati, espressi in KgCO₂/GJ, relativi al 2016, del petcoke, del bitume di petrolio, degli pneumatici tritati e delle plastiche utilizzati nell'impianto di cottura della Cementeria di Piacenza e del petcoke, del bitume di petrolio e degli pneumatici tritati utilizzati nell'impianto di cottura della Cementeria di Pederobba; si precisa che i fattori di emissione di pneumatici e plastiche sono *"fattori di emissione preliminari"*, ossia al lordo del contenuto di biomassa:

Cementeria di Piacenza:

Petcoke: 92,70

Bitume di petrolio: 80,26

Pneumatici: 77,80

Plastiche: 74,24

Cementeria di Pederobba:

Petcoke: 93,28

Bitume di petrolio: 80,87

Pneumatici: 77,62

- b) ai sensi della normativa europea relativa all'emissions trading (si veda in particolare il punto 20) dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 601/2012), si intende per "biomassa": *la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; include bioliquidi e biocarburanti.*

Le emissioni di CO₂ derivanti dalla biomassa non sono considerate ai fini della quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra generate dagli impianti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

L'eventuale frazione di biomassa di un combustibile (o di un materiale), intesa come il rapporto, espresso sotto forma di frazione, tra il carbonio proveniente dalla biomassa e il contenuto totale di carbonio, viene determinato sperimentalmente tramite analisi effettuate su campioni rappresentativi da laboratori accreditati; la norma di riferimento a tal fine è la UNI EN 15440:2011 (*Combustibili solidi secondari – metodo per la determinazione del contenuto di biomassa*).

Si riporta, a titolo esemplificativo, il contenuto di biomassa degli pneumatici e delle plastiche utilizzati nel 2016 nella Cementeria di Piacenza e degli pneumatici utilizzati nel 2016 nella Cementeria di Pederobba:



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Cementeria di Piacenza:

Pneumatici: 30,19%

Plastiche: 29,98%

Cementeria di Pederobba:

Pneumatici: 30,66%

Ne consegue che nel 2016 i fattori di emissione di pneumatici e plastiche, espressi in KgCO₂/GJ, ottenuti moltiplicando i fattori emissione preliminari per la frazione di non biomassa, sono risultati:

Cementeria di Piacenza:

Pneumatici: 54,31

Plastiche: 51,98

Cementeria di Pederobba:

Pneumatici: 53,82

Quanto affermato relativamente alle biomasse e il riferimento normativo citato (D.M. 6 luglio 2012) non hanno alcuna attinenza con quanto disposto dalla normativa concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.

L'attività di recupero dei rifiuti mediante coincenerimento si inserisce a pieno titolo nell'ambito dell'economia circolare in quanto valorizza dal punto di vista energetico materiali che non possono essere di fatto destinati a recupero di materia e che verrebbero smaltiti in discarica o destinati all'incenerimento.

Gli impianti di selezione di plastica e gomme separano i materiali in ingresso individuando quelli destinati al recupero di energia. Il Proponente intende utilizzare nel proprio impianto di Pederobba quest'ultima tipologia.

Per questo motivo il coincenerimento di rifiuti in un forno da cemento non genera ulteriori emissioni rispetto a quelle prodotte dall'utilizzo di soli combustibili fossili e non comporta la necessità di dovere gestire le ceneri derivanti dalla combustione in quanto queste vengono interamente inglobate nel clinker prodotto. Al contrario, l'incenerimento di rifiuti in impianti di termovalorizzazione genera emissioni radicalmente aggiuntive rispetto alla situazione pre-esistente e la produzione di ceneri che solo in parte possono essere destinate a recupero di materia.

Risultano dunque pienamente rispettati i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE e alla proposta di risoluzione A7.0161/2012 del Parlamento Europeo.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Per quanto attiene ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, si osserva che l'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 ("TUA"), in recepimento della corrispondente previsione europea, stabilisce che *"la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento".

In primo luogo, occorre chiarire che la giurisprudenza amministrativa attribuisce a tale norma una portata non vincolante in assoluto, bensì una valenza di principio e programmatica (T.A.R. Umbria, Sez. I 15 ottobre 2013 n. 497; T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 dicembre 2009, n. 3810).

In ogni caso, il co-incenerimento di rifiuti rispetta il suddetto principio di gerarchia disposto dall'art. 179 del TUA poiché fornisce una valida alternativa allo smaltimento in discarica garantendo un'opportunità di recupero e valorizzazione delle plastiche in questione, che non sono altrimenti riciclabili o riutilizzabili in concreto.

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai soggetti interessati dal procedimento, il co-incenerimento (overosia il recupero con produzione di energia) delle plastiche all'interno del cementificio costituisce una corretta modalità di attuazione dei principi espressi dalla c.d. gerarchia europea dei rifiuti, come rilevato anche dalla recente comunicazione della Commissione Europea (n. COM(2017)34 final del 26/01/2017).

Tale ultima comunicazione riguarda i principali processi di termovalorizzazione e chiarisce come essi abbiano *"impatti ambientali differenti e occupano posti diversi nella gerarchia dei rifiuti. Infatti, i processi di termovalorizzazione comprendono operazioni di trattamento dei rifiuti molto diverse, che vanno dallo smaltimento e dal recupero al riciclaggio. Ad esempio, i processi come la digestione anaerobica che determinano la produzione di un biogas e di un digestato sono considerati un'operazione di riciclaggio dalla normativa dell'UE in materia di rifiuti. Dall'altro canto, l'incenerimento dei rifiuti con scarso recupero di energia è considerato una forma di smaltimento. La figura 1 riprodotta qui sotto illustra la collocazione dei differenti processi di termovalorizzazione all'interno della gerarchia dei rifiuti dell'UE:*



Figura 1. Gerarchia dei rifiuti e processi di termovalorizzazione

Tali principi sono richiamati anche dalla sopra citata proposta di risoluzione del Parlamento Europeo, che si concretizza in un invito alla Commissione a porre in essere azioni volte alla riduzione progressiva, entro la fine del decennio, dell'incenerimento dei rifiuti compostabili e riciclabili nonché dello smaltimento in discarica.

E' evidente che tale proposta di risoluzione non sia rilevante perché nell'impianto di Cementi Rossi non viene esercitata né un'attività di smaltimento in discarica né di incenerimento di rifiuti ma di co-incenerimento, e di rifiuti non altrimenti riciclabili o riutilizzabili in concreto.

Con riferimento alle conclusioni:

- Si precisa che gli ossidi di azoto non sono un inquinante critico come attestato anche nello studio di ARPAV (Sintesi del progetto "comparto cemento" nel Comune di Pederobba"): *"le emissioni di ossidi di azoto (NO₂ e NO_x) hanno evidenziato il contributo maggiore in termini di impatto sulla qualità dell'aria, che comunque rimane contenuto entro un intervallo percentuale molto inferiore rispetto ai corrispondenti limiti normativi: 18% per la stima della media annuale e 32% per la stima del 99.8° percentile delle medie orarie"*.
- In ogni caso la possibilità di integrare gli pneumatici eventualmente mancanti con le plastiche consente di ridurre la formazione alla fonte (ossia a monte del sistema SNCR) degli ossidi di azoto; in tal modo si migliora l'efficienza del sistema SNCR permettendo così di raggiungere gli obiettivi di riduzione proposti nel SIA.
- Anche nei casi in cui lo Studio ha individuato una possibile correlazione, seppur molto contenuta, tra dato emissivo ed utilizzo di plastiche, l'influenza sui parametri di qualità dell'aria è decisamente modesta se non trascurabile. In ogni caso sono state adottate adeguate misure di mitigazione.
- Per l'anidride carbonica si rimanda a quanto scritto sopra
- Per la parte sanitaria si rimanda all'osservazione n. 3 (paragrafo 3.4)



3.15. Osservazione 14 - osservazioni ai sensi dell'art. 20 Codice dell'Ambiente sul progetto

In relazione a quanto affermato nell'osservazione 14 si evidenzia che le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati ad ulteriore conferma delle conclusioni del Progetto "Comparto Cemento" condotto da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale Treviso.

Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.

Ogni altra considerazione basata su postulati di carattere generale risulta superata dalle valutazioni dello Studio che poggiano invece le loro fondamenta su dati reali validati e verificati anche dagli Enti di Controllo.

Per il principio di precauzione si rimanda all'allegato 1.

3.16. Osservazione 15 - dispersione degli inquinanti -modelli matematici

In relazione a quanto affermato nell'osservazione 15 si precisa che Calpuff appartiene alla tipologia dei modelli non stazionari a puff o a segmenti (UNI 10796:2000, scheda 4, tipologia 2).

Calpuff è raccomandato da US-EPA come modello di riferimento per applicazioni su orografia complessa che coinvolgono il trasporto di inquinanti su lunghe distanze, oppure per applicazioni in campo vicino quando sono importanti effetti non stazionari come variabilità delle condizioni meteorologiche, calme di vento, ecc. (http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm).

Calpuff è idoneo al calcolo della dispersione degli inquinanti rilasciati da diverse categorie di sorgenti emissive (puntuali, areali, lineari, volumetriche). Calpuff implementa algoritmi per la trattazione della deposizione secca e umida, di alcune trasformazioni chimiche e di alcuni effetti prossimi alla sorgente (building downwash, fumigazione, innalzamento progressivo del pennacchio, penetrazione parziale nello strato rimescolato). Pur essendo prevista l'opzione dell'utilizzo di dati meteorologici puntuali (similmente ai più comuni modelli gaussiani stazionari), le piene potenzialità del codice di Calpuff vengono attivate se utilizzato in congiunzione con i campi meteorologici tridimensionali generati da Calmet.

Calmet, a sua volta, è un modello meteorologico diagnostico che, a partire da dati osservati (al suolo e di profilo) e da dati geofisici produce campi orari tridimensionali di vento e bidimensionali di diverse variabili meteorologiche e micrometeorologiche.

Nel caso specifico il campo di vento 3D sul dominio di calcolo, avente passo di griglia 250 m per 10 strati in verticale, è stato fornito da ARPAV che ha selezionato le informazioni meteorologiche puntuali disponibili sul territorio ai fini della corretta ricostruzione del campo di vento.

L'utilizzo del modello Calpuff è stato inoltre concordato nel corso della fase di scoping.



Per le polveri è stato effettuato il solo calcolo di concentrazione al suolo per il quale non è necessaria la definizione delle classi granulometriche. La definizione delle classi granulometriche è necessaria solo nel caso del calcolo della deposizione al suolo; nel SIA non è stata considerata la deposizione al suolo come definito nell'ambito della procedura di scoping e in accordo a quanto indicato da ARPAV nel proprio parere alla documentazione presentata per la procedura di screening: l'opzione di calcolo deposizione secca e/o umida non è stata infatti considerata a titolo cautelativo in quanto ha l'effetto di un impoverimento del pennacchio.

3.17. Osservazione 16 - Principio di Lavoisier

In relazione a quanto affermato nell'ambito dell'Osservazione n. 16 è opportuno fare alcune precisazioni:

- Nell'ambito della documentazione presentata per il procedimento di VIA non viene certamente messo in discussione il principio di Lavoisier o sostenuto che tale principio non si applichi ai forni da cemento.

Rimane comunque incontrovertibile che i forni da cemento non sono dei semplici impianti di combustione, ossia non sono equiparabili a caldaie nelle quali, come noto, le emissioni sono strettamente correlate alla tipologia di combustibile utilizzato, ma sono veri e propri **reattori chimici** nei quali, sempre in applicazione del suddetto principio, i prodotti della combustione reagiscono chimicamente con il materiale in cottura.

Le caratteristiche del processo di cottura del clinker per cemento Portland (alte temperature, ambiente alcalino, atmosfera ossidante, ampie superfici di scambio, intensa miscelazione tra gas e materiale in cottura, elevati tempi di permanenza dei gas a temperature superiori a 850 °C) garantiscono, per la loro stessa natura:

- una corretta e completa combustione di tutti i composti organici presenti nei fumi;
- la neutralizzazione della gran parte dei composti acidi presenti nei fumi;
- la creazione di un ambiente termodinamico sfavorevole alla formazione di diossine;
- l'inglobamento delle ceneri di combustione, inclusi pertanto i metalli pesanti non estremamente volatili, nella struttura mineralogica del clinker.

Ne consegue che le emissioni di un forno da cemento conforme alle BAT di settore, come lo sono gli impianti di cottura di Piacenza e di Pederobba, sono poco o nulla influenzate dalla tipologia di combustibile utilizzato. Le uniche emissioni che, a prescindere da eventuali sistemi di riduzione posti a valle del processo di cottura, sono significativamente influenzate dalla tipologia di combustibile utilizzato sono quelle degli ossidi di azoto, che in parte dipendono dal contenuto di azoto presente nel combustibile (*NO_x chimici*) e della CO₂, che dipende sia dalla composizione del combustibile (in particolare dal tenore di carbonio e di idrogeno) che dall'eventuale presenza di biomassa.

- Nell'ambito della documentazione presentata per il procedimento di VIA non viene mai sostenuto la totale assenza di "emissioni pericolose" giustificandolo con il fatto che tutto viene inglobato nel clinker (i dati emissivi delle Cementerie di Piacenza e di Pederobba sono noti e ampiamente pubblicizzati) ma, per



quanto evidenziato in precedenza e dalla letteratura scientifica in materia, rimane comunque indubbio l'elevatissimo effetto depurante determinato dalle reazioni chimiche che avvengono, all'interno di un forno da cemento, tra i gas di combustione e il materiale in cottura.

- Le metodiche previste per le misurazioni di diossine e mercurio garantiscono il corretto e completo campionamento di tali inquinanti, qualunque sia lo stato fisico (solido o gassoso) con cui sono presenti nelle emissioni dell'impianto di cottura. Nei dati emissivi non vi è pertanto alcuna sottostima di tali inquinanti.

Per il principio di precauzione si rimanda all'allegato 1 e al paragrafo 3.4 (osservazione 3).

3.18. Osservazione 17 - Misurazioni a regime

Benché l'osservazione non sia pertinente con l'oggetto del SIA si precisa che già nello studio di ARPAV sul comparto cemento i periodi di cosiddetto "transitorio" o "minimo tecnico" sono stati analizzati dai tecnici dell'Ente di controllo (cfr. documento "Analisi di processo", pag. 70-71) concludendo che:

"...In tale configurazione le emissioni del forno sono trascurabili rispetto alla normale configurazione di marcia.."

Nonostante ciò, nel SIA, l'argomento è stato approfondito e si rimanda quindi al punto 8.4 di questo "Fasi di avvio e di arresto".

Qui si ribadisce ancora che nessun combustibile alternativo viene impiegato al di fuori delle condizioni di regime.

L'affermazione, riportata nell'osservazione, che le "fasi di accensione e spegnimento dell'impianto costituiscono i momenti più critici per le emissioni", risulta totalmente priva di fondamento sia per quanto accertato da ARPAV sia perché è una normalissima situazione di funzionamento, totalmente gestita dai sistemi automatici e dagli operatori, ben procedurata durante la quale, peraltro, non si effettua coincenerimento.

Le fasi al di sotto del minimo tecnico non sono associabili a nessuna situazione di criticità, tantomeno a presunte segnalazioni di fenomeni mai verificatisi, né a regime né durante i transitori.

Per il principio di precauzione si rimanda all'allegato 1 e al paragrafo 3.4 (osservazione 3).



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



3.19. Osservazione 18 - Emissioni di Nox –Mercurio- Diossina

Nell'osservazione si riporta una frase tratta dallo studio di ARPAV ("Sintesi del progetto Comparto cemento..."):

" I valori di concentrazione oraria stimati per NO₂ sono risultati senza dubbio quelli che evidenziano l' impatto ambientale più significativo dell' attività del cementificio"

Che viene però completata, nello stesso studio, dalla frase successiva:

" che però rimane contenuto entro un intervallo percentuale molto inferiore ai corrispondenti limiti normativi".

D'altro canto **nessuna indagine** sulla qualità dell'aria effettuata ha mai evidenziato un problema di ossidi di azoto.

L'Azienda ha comunque proposto, nell'ambito del progetto, una riduzione degli ossidi di azoto secondo un programma temporale ben definito.

Quanto al resto si ribadisce il fatto che gli impianti conformi alle BAT, come quello di Pederobba, garantiscono emissioni ridottissime di microinquinanti come ampiamente dimostrato, nel concreto e nello specifico, dalle numerose indagini dell'ARPAV.

Nelle varie campagne di monitoraggio della qualità dell'aria svolte da ARPAV non è mai stata evidenziata alcuna criticità per i parametri diossine, PCB-DL e mercurio.

Le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati, ad ulteriore conferma delle conclusioni del Progetto "Comparto Cemento" condotto da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale Treviso.

Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.

E' opportuno poi rimarcare ancora una volta come questo progetto abbia uno dei suoi punti di forza nel monitoraggio di questi parametri grazie alla prevista introduzione del campionatore in continuo di microinquinanti organici (fra cui le diossine) accanto all'esistente Sistema di Monitoraggio delle Emissioni e nella prevista indagine sulla qualità dell'aria tramite mezzo mobile ad ulteriore conferma della tranquillità dello scenario emissivo.

3.20. Osservazione 19 – Stoccaggio plastiche

Si precisa che i due materiali non verranno stoccati nel silo contemporaneamente; il silo 4b indicato nell'elaborato B.02, attualmente autorizzato per lo stoccaggio degli pneumatici, verrà utilizzato alternativamente per le plastiche o per gli pneumatici a seconda della presenza in impianto.



3.21. Osservazione 20 - Ubicazione dell'impianto in relazione alla classe di pericolosità idraulica

Si rimanda al paragrafo 3.2.

3.22. Osservazione 21-futuro dei cementifici

L'uso di combustibili alternativi nei cementifici è un'attività consolidata da molto tempo in Italia e all' estero e si inserisce a pieno titolo nell'ambito dell'economia circolare come definito dalla comunicazione della Commissione Europea (n. COM(2017)34 final del 26/01/2017) (si veda paragrafo 3.9).

3.23. Osservazione 23 - Principio di precauzione

Per il principio di precauzione si rimanda all'allegato 1.

3.24. Osservazioni presentate nella procedura di screening e richiamate nel documento

Le osservazioni citate sono quasi completamente ricomprese in quanto esposto nei paragrafi precedenti.


Con riferimento all'altezza del camino (osservazione 3) si puntualizza che i modelli utilizzati prendono in considerazione tutti gli elementi atti a calcolare la dispersione degli inquinanti incluse l'altezza del camino e l'orografia specifica del territorio.

A commento delle conclusioni è opportuno rilevare che proprio una attenta e scrupolosa raccolta differenziata, come quella svolta nel Comune di Pederobba, permette di selezionare la tipologia di plastiche e gomme per le quali si chiede l'autorizzazione all'impiego in cementeria.

La raccolta differenziata delle plastiche mette a disposizione sia materiale adatto al suo recupero come materia prima, ma anche materiale che non può essere avviato al recupero di materia e che in assenza di un processo di coincenerimento (nel quale **sostituisce** combustibili di origine fossile) dovrebbe necessariamente essere avviato a discarica. Pertanto il coincenerimento di plastiche non destinabili al recupero di materia si svolge in piena coerenza con quanto auspicato dall'economia circolare ed efficacemente riassunto dalla figura sottostante.

Fonte dell'illustrazione: Ellen MacArthur Foundation, "Toward the Circular Economy- Vol.2", 2013

Schema Economia circolare con suddivisione dei prodotti biologici da quelli tecnici



Le plastiche che si intendono utilizzare provverranno, come per Piacenza, dal recupero di rifiuti non più utilizzabili come materia, in accordo con le Direttive Europee sulla scala di priorità del recupero degli stessi. Si tratta di materiale proveniente in prevalenza dal circuito COREPLA (dalla raccolta differenziata delle plastiche).

Quindi il coincenerimento in impianti BAT come quello della cementeria di Pederobba costituisce in realtà un elemento di aiuto alla implementazione e mantenimento di partiche virtuose di recupero consentendo di dare una destinazione certa ed utile a materiali altrimenti da avviare in discarica o all'incenerimento nei termovalorizzatori.

Si sottolinea infine come il codice CER 191204 preveda rifiuti di plastica e gomme per i quali vengono proposti nel SIA limiti di accettazione ben definiti e che, eventualmente, saranno ripresi e specificati nell'AIA. Qualunque variazione è soggetta a preventiva valutazione e/o autorizzazione espresse da parte dell'Autorità Competente.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione
merceologica del codice CER 19.12.04
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



**4. OSSERVAZIONI SIG. ANGELO FONTANA (PROT 32911), SIG. LUCIANO SPANGARO (PROT 32940),
SIG.RA PAOLA ZANON (PROT 32967), COMITATO COL DEL RORO (PROT. 33344)**

Per il principio di precauzione si rimanda all'allegato 1 al presente documento.



5. OSSERVAZIONI COMITATO SPONTANEO MEETUP PEDEROBBA A 5 STELLE (PROT. 32912, 32913, 32917) E DEL CONSIGLIERE REGIONALE SIMONE SCARABEL (PROT. 33208)

Le osservazioni presentate dal comitato spontaneo MEETUP Pederobba a 5 stelle e dal Consigliere regionale Simone Scarabel, sono sostanzialmente analoghe a quelle dell'associazione Arianova; quindi per ogni singola osservazione si rimanda alle controdeduzioni della corrispondente osservazione presentata da Arianova.

Di seguito si dà invece puntuale risposta alle osservazioni non presenti fra quelle di Arianova.

5.1. Premessa alle osservazioni puntuali

Si veda quanto scritto al paragrafo 3.1 "premessa generale"

5.2. Osservazione 1 - Procedura di VIA

Si veda par. 3.2

5.3. Osservazione 2 - Modifica sostanziale

Si veda par.3.3

5.4. Osservazione 3 - Stato di salute della popolazione

Si veda par.3.4

5.5. Osservazione 4 - distinzione tra cementificio e inceneritore:

Si veda par.3.5

5.6. Osservazione 5 - Emissioni non influenzate dal combustibile

Si veda par. 3.6

5.7. Osservazione 6 - ceneri nel clinker

Si veda par. 3.7

5.8. Osservazione 7 - Paesaggio candidato a patrimonio dell'UNESCO

Si veda par. 3.8

5.9. Osservazione 8 - Gestione integrata dei rifiuti

Si veda par. 3.9

5.10. Osservazione 9 - Presenza di diossine nei terreni a Pederobba già confermata da studio ARPAV

Si veda par. 3.10



5.11. Osservazione 10 - Presenza di plastiche clorurate nel combustibile

Si veda par. 3.11

5.12. Osservazione 11 -Microinquinanti- Cloro e formazione di diossine

Si veda par. 3.13

5.13. Osservazione 12 - Dispersione degli inquinanti -modelli matematici

Si veda par 3.16

5.14. Osservazione 13 - Principio di Lavoisier

Si veda par. 3.17

5.15. Osservazione 14 - Emissioni di Nox –Mercurio- Diossina

Si veda par. 3.19

5.16. Osservazione 15 - Ubicazione dell'impianto in relazione alla classe di pericolosità idraulica:

Si veda par. 3.21

5.17. Osservazione 16 - considerazione delle zone ZPS

Le analisi sviluppate nel SIA per la componente atmosfera hanno evidenziato una direzione prevalente dei venti orientata da nord-ovest verso sud-est; conseguentemente l'area influenzata dalle ricadute delle emissioni in atmosfera determinata modellisticamente ha un'estensione prevalente in tale direzione. Nelle mappe delle ricadute sono state rappresentate le curve di isoconcentrazione in modo da coprire tutto il dominio indagato: le concentrazioni decrescono man mano che ci si allontana dal cementificio fino a diventare irrilevanti anche se rappresentate sulla mappa. La scelta dei siti della rete Natura 2000 da analizzare nello Studio di Incidenza è stata effettuata sulla base delle concentrazioni individuate in tali mappe: visti i bassi contributi dell'impianto i siti considerati sono stati quelli più vicini o quelli ubicati lungo la direzione prevalente delle ricadute.

Poiché la ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" ed il SIC IT3240003 "Monte Cesen" si localizzano a nord-est rispetto al sito di progetto e interessate da concentrazioni decisamente trascurabili, queste aree non sono state considerate in quanto ritenute non interferite dal progetto oggetto di valutazione.

Nello studio di incidenza viene considerata la ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba", localizzato immediatamente a nord del Cementificio, che corrisponde all'Oasi della LIPU "Città degli Aironi", e che corrisponde anche ad una IBA (*Important Birds Area*), come viene riportato e sinteticamente descritta anche nella VIA, nel capitolo relativo agli ecosistemi.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Lo Studio ha considerato tutti gli impatti derivanti dalle modifiche in progetto accertando l'assenza di variazioni nel traffico indotto così come confermato anche dalla Commissione VIA nella procedura di Screening. Dal momento che lo studio ha considerato l'impatto derivante dalle emissioni in atmosfera del forno come l'impatto principale degli interventi in progetto le distanze dai siti NATURA 2000 "ZPS IT3240034- Garzaia di Pederobba" e "SIC IT3230088 - Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba" sono state considerate dal punto di emissione (camino del forno). Il fatto che distino meno di 500 m dall'ingresso dello Stabilimento o dal piazzale antistante non comporta variazioni nelle valutazioni effettuate.

In ogni modo tali siti sono stati considerati nella VINCA presentata.

5.18. Osservazione 17-Considerazione di impatto extra emissioni in atmosfera

Si deve premettere che

- **La compatibilità ambientale della Cementeria di Pederobba è già stata accertata in sede di rilascio della prima AIA**, attraverso lo studio di ARPAV sul comparto cemento che ha preso in esame tutti i possibili impatti dello stabilimento sulle varie matrici ambientali. Le conclusioni di quello studio, unico nel suo genere per completezza e profondità, sono servite come base per il rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale della Cementeria di Pederobba.
- Peraltro, come previsto dall'art. 13 della LR 4/2016, al di fuori della necessaria sottoposizione a VIA delle modifiche sostanziali (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis del d. lgs. 152/2006) di un progetto, di un'opera o di un impianto, non è previsto il giudizio di compatibilità ambientale sugli impianti esistenti che abbiano costituito oggetto di AIA.

Nello Studio di Incidenza sono pertanto stati analizzati **tutti gli impatti derivanti dalle modifiche in progetto**. Come si evince dal quadro progettuale, è previsto un aumento di traffico veicolare massimo pari a due mezzi al giorno, ininfluenti rispetto al traffico veicolare che attualmente transita sulla viabilità limitrofa. Pertanto lo studio di Incidenza si è concentrato su quelle che vengono individuate come potenziali fonti di interferenza generate dalle modifiche in progetto, che sono identificabili come immissioni di inquinanti in atmosfera, per i quali è stato predisposto relativo modello i cui risultati sono serviti per le valutazioni sulle aree Natura 2000 interessate.

Con riferimento ad eventuali esondazioni del Piave ed alle prescrizioni PAI per l'area, gli interventi in esame non comportano la realizzazione di nuovi impianti né la modifica di quelli esistenti in quanto non vengono variate, rispetto allo stato di fatto, né le strutture di stoccaggio né le modalità di alimentazione. Vengono inoltre mantenuti inalterati i quantitativi di rifiuti trattati. Non rientrano pertanto fra gli interventi vietati dal PAI stesso.

Infine la carta delle fragilità del PAT colloca l'area dello Stabilimento in classe di compatibilità II ed esterna alle aree esondabili (si veda figura seguente)




Figura 2: Estratto tavola 3 - "Carta delle fragilità" del PAT

5.19. Osservazione 18 - Impatti delle emissioni su altri organismi non umani

Nella VIA sono stati trattati tutte le sostanze per le quali il legislatore ha ritenuto necessario individuare limiti specifici, sia con riferimento alla fauna sia alla vegetazione. Si rimanda allo Studio (paragrafi 12.5 e 12.6) per gli approfondimenti svolti.

L'analisi effettuata parte da uno stato di fatto in cui l'impianto risulta già esistente e che non mostra criticità; le valutazioni formulate riguardano le variazioni indotte dagli interventi proposti.

5.20. Osservazione 19-futuro dei cementifici

Si veda paragrafo 3.22

5.21. Osservazione 20 - Principio di precauzione

Si rimanda all'allegato 1 al presente documento.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



6. OSSERVAZIONE SIG. CLAUDIO DE LUCCHI (PROT. 32942)

Si rimanda alla risposta formulata nel paragrafo 3.6



7. OSSERVAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PEDEROBBA – ALLEGATO 1 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017 (PROT. 33111-33154)

7.1. Osservazione 1 – Il cementificio non costituisce alcuna problematica ambientale

Si ribadisce che la compatibilità ambientale della Cementeria di Pederobba è stata già accertata in sede di rilascio della prima AIA, attraverso lo studio di ARPAV sul comparto cemento che ha preso in esame tutti gli impatti dello stabilimento sulle varie matrici ambientali possibili.

La qualità dell'aria nel comune di Pederobba è stata valutata da ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso attraverso periodiche campagne di monitoraggio. In particolare le campagne effettuate sono le seguenti:

- Progetto “Comparto Cemento” nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010;
- Monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Treviso – Comuni di Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda periodo di indagine 11 gennaio – 28 febbraio 2011, 30 marzo – 29 maggio 2011;
- Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 – Monitoraggio della Qualità dell'aria in 12 comuni della Provincia di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015

Dal gennaio 2016 è stata attivata una centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba ubicata in via del Cristo in località Onigo. Nel febbraio 2017 la relazione sul monitoraggio svolto nel corso del 2016 ha evidenziato che **non è mai stato superato il valore limite per la qualità dell'aria relativo al PM2.5.**

In questo contesto ambientale, che esclude *“la presenza di specifiche e/o localizzate emergenze ambientali”* per gli inquinanti monitorati (cfr. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso *“Monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba 2009”*), si inserisce il contributo dell'impianto.

Le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati, ad ulteriore conferma delle conclusioni del Progetto “Comparto Cemento” condotto da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale Treviso.

Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.

Si rimanda ai paragrafi 12 e 14 del SIA dove sono stati valutati gli impatti degli interventi.

Questo è il senso delle affermazioni fatte durante la presentazione al pubblico del 2/03/2017 quando si è parlato di assenza di criticità ambientali nel Comune di Pederobba.

7.2. Osservazione 2: estensione della casistica legata al codice CER 191204

Il codice CER 191204 prevede come tipologia di rifiuti plastica e gomme per le quali vengono proposti nel SIA limiti di accettazione ben definiti che, eventualmente, saranno ripresi ed specificati nell'AIA.



Qualunque variazione richiesta è soggetta a preventiva valutazione e/o autorizzazione espresse da parte dell'Autorità Competente.

7.3. Osservazione 3 - farine proteiche e grassi animali

Quanto osservato relativamente all'utilizzo di farine proteiche e grassi animali non è pertinente alla presente procedura di VIA in quanto quest'ultima riguarda esclusivamente l'ampliamento del codice 191204 che non contempla le farine e i grassi animali, il cui utilizzo è stato legato esclusivamente alla emergenza BSE ed è cessato da tempo.

7.4. Osservazione 4 - l'unione di tutte le frazioni non recuperabili delle plastiche provenienti da attività industriali di vario genere assicura una buona costanza di composizione per l'impianto di cottura

Il piano dei controlli già ampiamente e positivamente sperimentato presso la cementeria di Piacenza e confermato dalle verifiche di ARPAE, consente di garantire la costanza qualitativa del combustibile di recuperato all'impianto di cottura per quanto riguarda i parametri caratterizzanti più significativi:

- PCI
- Cloro
- Contenuto in mercurio

A questo si aggiungono stadi di omogeneizzazione dei materiali che arriva in cementeria di Pederobba descritti in maniera dettagliata nel progetto definitivo.

Pertanto il materiale si presenterà al forno con una buona costanza di composizione. Si ricorda infine che, trattandosi di rifiuti, ogni trasporto è accompagnato dal formulario che, fra l'altro, riporta chiaramente la provenienza del materiale.

7.5. Osservazione 5 - Diventa impossibile per il cloro abbandonare il forno con i gas di combustione perché si miscela intimamente in fase di cottura con la farina alimentata al forno

Il cloro viene introdotto nell'impianto di cottura anche attraverso le materie prime ed in questo caso è più difficilmente captabile nel processo a differenza di quanto avviene per il cloro introdotto con il combustibile. Questo spiega la presenza di valori, per altro molto modesti, di HCl nelle emissioni.

Nello studio di regressione statistica effettuato sulle emissioni di Piacenza, la variazione di emissione trovata è stata attribuita, a scopo cautelativo, unicamente alla percentuale di plastiche utilizzata e la curva determinata è stata applicata alle emissioni di Pederobba. Nonostante questo criterio di estrema cautela le ripercussioni sulle ricadute sono risultate ancora una volta, a conferma dello studio di ARPAV, molto ridotte.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



In ogni caso nel progetto dell'intervento viene proposto un sistema di contenimento delle emissioni risultato estremamente efficace nello stabilimento di Piacenza.

Con riferimento ai metalli, contrariamente a quanto riportato nell'osservazione, si fa doverosamente osservare che le emissioni misurate al camino sono sempre risultate decisamente inferiori, spesso di alcuni ordini di grandezza, ai limiti imposti, conformi alle BAT AEL, e soprattutto che le ricadute di queste emissioni sul territorio sono sempre risultate largamente inferiori (<1%) rispetto ai valori obiettivo di qualità dell'aria.

7.6. Osservazione 6 - I limiti di NOX secondo WHO

In analogia all'osservazione precedente, i limiti per la qualità dell'aria per l'NOx (40 µg/m³ e 200 µg/m³) devono essere confrontati con i valori di ricaduta ottenuti modellisticamente e non con i valori emissivi misurati a camino, che per altro sono ampiamente inferiori ai limiti autorizzati e conformi ai BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecnologie).

A titolo di esempio ARPAV, nel suo studio del 2008, ha determinato, con riferimento al limite di 40 µg/m³, un contributo dell'impianto nel punto di massima ricaduta pari al 18%.

Ricordiamo ancora una volta che nell'ambito del progetto la Società ha proposto un piano di riduzione degli ossidi di azoto fino ad un valore in emissione pari a 300 mg/Nm³ dai 450 attuali, ottenuti attraverso un impianto di contenimento e controllo degli stessi.

7.7. Osservazione 7 - Introduzione filtri a maniche ad alta temperatura

Tutti i punti di emissione del forno sono dotati di impianti di trattamento conformi alle BAT (filtri a maniche ed elettrostatici) in grado di lavorare alle temperature di processo e nello specifico anche ad alte temperature.

7.8. Osservazione 8 - Sistema Catalitico Selettivo per l'abbattimento degli NOX

La Società individuerà e adotterà, con riferimento ai limiti da rispettare, il sistema e la tecnologia di abbattimento degli ossidi di azoto più adeguato allo scopo, senza preclusione alcuna per le tecnologie disponibili,.

7.9. Osservazione 9 - Integrazione grafico HCl e Hg

Il grafico riporta l'andamento dell'HCl e i valori in ordinate sono espressi in mg/Nm³ (riferito gas secco e 10% O₂)



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



7.10. Osservazione 10 – Va previsto un sistema di trasmissione di un set di informazioni completo

Il Proponente già trasmette i dati del proprio sistema di monitoraggio delle emissioni e degli autocontrolli periodici.

E' però a totale disposizione per valutare con Provincia, ARPAV e Comune differenti modalità di trasmissione agli stessi Enti dei dati emissivi dell'impianto di cottura del clinker.

7.11. Osservazione 11- Continuità progetto comunale di rilevamento della qualità dell'aria

Il progetto presentato prevede già un accurato protocollo di monitoraggio al camino e delle ricadute mediante campagne specifiche; la Società è comunque ampiamente disponibile a discutere eventuali proposte differenti o integrative.

Nell'ambito dell'osservazione viene evocato un risarcimento per gli eventuali e asseriti danni ambientali che la realizzazione della variante potrebbe comportare, nonché la realizzazione di opere di compensazione ambientale.

Va precisato che, per "opere di compensazione ambientale" si intendono quelle opere con valenza ambientale non strettamente collegate con gli impatti indotti dal progetto stesso, ma realizzate a parziale compensazione del danno prodotto, in particolare, qualora esso non sia completamente mitigabile.

Nel caso di specie, le modifiche proposte dal progetto non producono alcun significativo impatto sull'ambiente circostante e sulla salute; quindi nel SIA, coerentemente, sono state indicate soltanto le opere di mitigazione dell'impatto e non anche quelle di compensazione.

Tuttavia il Proponente si dichiara in ogni caso disposto a contribuire economicamente alle iniziative delle Amministrazioni competenti volte all'introduzione di eventuali migliorie ambientali sul territorio.

A maggior ragione, non sembra sussistere il presupposto per la richiesta di risarcimento del danno ambientale avanzata con le osservazioni oggetto di questa analisi.

7.12. Osservazione 12 – Studio epidemiologico

Si ribadiscono i concetti e la posizione espressi nell'osservazione precedente.

7.13. Osservazione 13 - città degli Aironi

Nello studio di incidenza viene considerata la ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba", localizzata immediatamente a nord del Cementificio, che corrisponde all'Oasi della LIPU "Città degli Aironi", e che corrisponde anche ad una IBA (*Important Birds Area*), come viene riportato e sinteticamente descritta anche nella VIA, nel capitolo relativo agli ecosistemi (paragrafo 11.7.2).



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



7.14. Osservazione 14 – rapporto di valutazione del danno sanitario

La VDS è prevista e disciplinata dal D.lgs. 207/2012 esclusivamente - e in particolari condizioni- per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra i quali ovviamente non rientra l'impianto di Pederobba.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



8. OSSERVAZIONI DELLA CONSULTA AMBIENTALE – ALLEGATO 2 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017

Pur in assenza di indici che facessero temere un significativo impatto sulla salute della popolazione, il Proponente ha comunque svolto una analisi e valutazione epidemiologica, pienamente adeguata alla fattispecie (si veda paragrafo 3.4).

Di talché, contrariamente a quanto sostenuto con le osservazioni, il possibile impatto sulla salute della popolazione è stato valutato con estrema attenzione tramite l'integrazione fra due tipi di analisi: quella relativa alle emissioni correlabili alla tipologia di combustibile proposta e quella relativa allo stato di salute della popolazione.

Tale integrazione metodologica è stata perseguita tramite la seguente impostazione:

- analisi dei dati bibliografici: individuazione di studi che hanno valutato le implicazioni ambientali associate all'utilizzo di combustibili alternativi nella produzione di cemento: tali studi sono stati utilizzati per costruire una prima base di verifica dell'influenza dei combustibili alternativi sulle emissioni (paragrafo 9.4.1 del SIA);
- utilizzo di dati sperimentali: dopo aver evidenziato la similitudine impiantistica e di processo dei forni per la cottura del clinker di Pederobba e Piacenza (paragrafo 9.4.2.1 del SIA), si sono analizzate in dettaglio le emissioni di quest'ultimo al fine di determinare eventuali correlazioni con la percentuale di plastiche utilizzate rispetto al totale di combustibili alternativi. Tali valutazioni sono state condotte con l'utilizzo di appropriati modelli statistici (paragrafo 9.4.2.2 del SIA ed elaborato A.03 a questo allegato). Sono state prese in considerazione le relazioni "statisticamente significative" per determinare le curve di correlazione;
- costruzione degli scenari futuri: le suddette curve sono state trasferite all'impianto di Pederobba permettendo di costruire uno scenario emissivo per ciascuno degli inquinanti indagati;
- mediante un modello matematico di dispersione degli inquinanti, sono state valutate le ricadute dell'impianto dovute alle emissioni in atmosfera (paragrafo 12.2 del SIA) nelle ipotesi di sostituzione degli pneumatici con plastiche in diverse percentuali. I valori ottenuti modellisticamente sono stati quindi confrontati con i riferimenti normativi e i dati attuali relativi alla qualità dell'aria (campagne di monitoraggio effettuate da ARPAV) con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai recettori sensibili individuati;
- infine, dopo aver calcolato le ricadute (con estrema precisione) tramite la metodologia sopra descritta, ed aver constatato che esse sono sostanzialmente irrilevanti e individuato le aree coinvolte, il Proponente ha altresì verificato lo stato di salute della popolazione in tali aree tramite apposita analisi epidemiologica, constatando che lo stato della salute della popolazione nei suddetti comuni è in linea con le medie regionali.

A fronte di ciò coloro che hanno presentato le osservazioni non hanno offerto elementi scientifici o dati statistici idonei a smentire né l'analisi delle ricadute né l'analisi epidemiologica



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione
merceologica del codice CER 19.12.04
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



9. OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE TREVISO – ALLEGATO 3 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017

Si rimanda al paragrafo 2



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



10. OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE ARIANOVA – ALLEGATO 4 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017

Si rimanda al paragrafo 3.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione
merceologica del codice CER 19.12.04
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



11. OSSERVAZIONI DEL GRUPPO CONSILIARE BENE IN COMUNE - ALLEGATO 5 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017

Si rimanda al paragrafo 15



12. OSSERVAZIONI DA PEDEROBBA A 5 STELLE ALLEGATO 6 ALLA DCC N. 8 DEL 13/04/2017

12.1. Distinzione tra cementificio e inceneritore

Si rimanda al paragrafo 5.5.

12.2. Emissioni non influenzate dal combustibile

Si rimanda al paragrafo 5.6.

12.3. Gestione corretta dei rifiuti

Si rimanda al paragrafo 5.9.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA
Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione
merceologica del codice CER 19.12.04
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



**13. OSSERVAZIONI SIG. DUGAR ROBERTO, SIG. BARBISAN DIEGO, SIG.RA BARBISAN SILVIA,
SIG.RA MACEDO TEREZINHA, SIG. REGINATO STEFANO, ASSOCIAZIONE GASOLO**

Si rimanda all'allegato 1 al presente documento.



14. OSSERVAZIONI LIPU

14.1. Osservazione 1

La compatibilità ambientale della Cementeria di Pederobba è già stata accertata in sede di rilascio della prima AIA, attraverso lo studio di ARPAV sul comparto cemento che ha preso in esame tutti i possibili impatti dello stabilimento sulle varie matrici ambientali.

Nello specifico lo stato di fatto considera l'impianto attualmente in funzione, con emissione per tipologia di inquinanti e di valori confrontabili con lo stato di progetto, così come si evince dal modello atmosferico, e comunque sempre con valori di ricaduta estremamente contenuti rispetto ai limiti fissati dalla normativa vigente o ai valori di riferimento considerati anche da ARPAV.

Dal momento che lo stato di progetto risulta sovrapponibile allo stato di fatto non si prevedono variazioni evidenti rispetto alle varie forme che le sostanze emesse dall'impianto assumono rispetto al loro accumulo nei terreni, al loro inserimento nella catena alimentare, alle incidenze nelle fasi biologiche delle specie faunistiche e floristiche.

14.2. Osservazione 2

Le analisi sviluppate nel SIA per la componente atmosfera hanno evidenziato una direzione prevalente dei venti orientata da nord-ovest verso sud-est; conseguentemente l'area influenzata dalle ricadute delle emissioni in atmosfera determinata modellisticamente ha un'estensione prevalente in tale direzione. Nelle mappe delle ricadute sono state rappresentate le curve di isoconcentrazione in modo da coprire tutto il dominio indagato: le concentrazioni decrescono man mano che ci si allontana dal cementificio fino a diventare irrilevanti anche se rappresentate sulla mappa. La scelta dei siti della rete Natura 2000 da analizzare nello Studio di Incidenza è stata effettuata sulla base delle concentrazioni individuate in tali mappe: visti i bassi contributi dell'impianto i siti considerati sono stati quelli più vicini o quelli ubicati lungo la direzione prevalente delle ricadute.

Poiché la ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" ed il SIC IT3240003 "Monte Cesen" si localizzano a nord-est rispetto al sito di progetto e interessate da concentrazioni decisamente trascurabili, queste aree non sono state considerate in quanto ritenute non interferite dal progetto oggetto di valutazione.

Nello studio di incidenza viene considerata la ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba", localizzato immediatamente a nord del Cementificio, che corrisponde all'Oasi della LIPU "Città degli Aironi", e che corrisponde anche ad una IBA (*Important Birds Area*), come viene riportato e sinteticamente descritta anche nella VIA, nel capitolo relativo agli ecosistemi.

Dal momento che lo studio ha considerato l'impatto derivante dalle emissioni in atmosfera del forno come l'impatto principale degli interventi in progetto le distanze dai siti NATURA 2000 "ZPS IT3240034- Garzaia di Pederobba" e "SIC IT3230088 - Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba" sono state considerate dal punto di emissione (camino del forno). Il fatto che distino meno di 500 m dall'ingresso dello Stabilimento



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



o dal piazzale antistante non comporta variazioni nelle valutazioni effettuate. In ogni tali siti sono stati considerati nella VINCA presentata.

14.3. Osservazione 3

Nella VIA sono stati trattati tutte le sostanze per le quali il legislatore ha ritenuto necessario individuare limiti specifici, sia con riferimento alla fauna sia alla vegetazione. Si rimanda allo Studio (paragrafi 12.5 e 12.6) per gli approfondimenti svolti.

Inoltre la documentazione presentata interessa esclusivamente le modifiche proposte: le valutazioni formulate riguardano le variazioni indotte dagli interventi proposti.



15. OSSERVAZIONI DEL GRUPPO CONSILIARE BENE IN COMUNE

15.1. Premessa

Si rimanda alle premesse generali (paragrafo 1) del presente documento in cui si ricorda che:

1. La compatibilità ambientale della Cementeria di Pederobba è già stata accertata in sede di rilascio della prima AIA, attraverso lo studio di ARPAV sul comparto cemento che ha preso in esame tutti i possibili impatti dello stabilimento sulle varie matrici ambientali. Le conclusioni di quello studio, unico nel suo genere per completezza e profondità, sono servite come base per il rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale della Cementeria di Pederobba.

Peraltro, come previsto dall'art. 13 della LR 4/2016, al di fuori della necessaria sottoposizione a VIA delle modifiche sostanziali (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis del d. lgs. 152/2006) di un progetto, di un'opera o di un impianto, non è previsto il giudizio di compatibilità ambientale sugli impianti esistenti che abbiano costituito oggetto di AIA.

2. Tutte le campagne della qualità dell'aria susseguitesì hanno permesso di accertare come sia poco influente la presenza dello stabilimento, **grazie al suo completo allineamento alle BAT Europee**: di fatto i valori di qualità dell'aria con lo stabilimento in marcia o fermo non differiscono fra loro (cfr. *"Il monitoraggio della qualità dell'aria nella provincia di Treviso - Comuni di: Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda - Periodo di indagine: 11 Gennaio – 28 Febbraio 2011 e 30 Marzo – 29 Maggio 2011"* ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso)

Da sottolineare inoltre come, nel 2016, nel Comune di Pederobba sia stato rispettato il limite per il parametro PM2.5; il valore rilevato è risultato il più basso fra quelli delle centraline fisse in Provincia di Treviso (dati della centralina di Onigo, Via del Cristo riportati nella "Relazione sul monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba - anno di riferimento 2016 - Arpav Dipartimento provinciale di Treviso – Febbraio 2017).

La valutazione dei potenziali effetti della modifica proposta è stata condotta non solo sulla base di considerazioni teoriche o di dati bibliografici ma sulla base dei dati sperimentali, asseverati da ARPAE, dello stabilimento di Piacenza che già da diversi anni utilizza plastiche e pneumatici come combustibili di sostituzione.

15.2. Osservazione 1

"Non sono presenti dati oggettivi sull'impatto sanitario derivante dall'introduzione del nuovo combustibile che tengano conto della già complessa situazione ambientale ormai presente nel territorio e della reale situazione dello stato di salute dei suoi cittadini"



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



La compatibilità ambientale della Cementeria di Pederobba è già stata accertata in sede di rilascio della prima AIA, attraverso lo studio di ARPAV sul comparto cemento che ha preso in esame tutti i possibili impatti dello stabilimento sulle varie matrici ambientali

Tale valutazione ha comportato anche la raccolta di “dati reali” sul territorio; sono stati infatti effettuati i seguenti monitoraggi:

- Monitoraggio della qualità dell'aria
- Monitoraggio dei terreni circostanti lo stabilimento
- Biomonitoraggio

I risultati delle indagini svolte tengono quindi conto di tutte le pressioni presenti sul territorio.

Inoltre la qualità dell'aria nel comune di Pederobba è stata valutata da ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso attraverso periodiche campagne di monitoraggio. In particolare le campagne effettuate sono le seguenti:

- Progetto “Comparto Cemento” nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010;
- Monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Treviso – Comuni di Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda periodo di indagine 11 gennaio – 28 febbraio 2011, 30 marzo – 29 maggio 2011;
- Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 – Monitoraggio della Qualità dell'aria in 12 comuni della Provincia di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015

Dal gennaio 2016 è stata attivata una centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba ubicata in via del Cristo in località Onigo. Nel febbraio 2017 la relazione sul monitoraggio svolto nel corso del 2016 ha evidenziato che **non è mai stato superato il valore limite per la qualità dell'aria relativo al PM2.5.**

In questo contesto ambientale, che esclude *“la presenza di specifiche e/o localizzate emergenze ambientali”* per gli inquinanti monitorati (cfr. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso *“Monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba 2009”*), si inserisce il contributo dell'impianto.

Le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati ad ulteriore conferma delle conclusioni del Progetto “Comparto Cemento” condotto da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale Treviso.

Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.

Sullo studio dello stato di salute della popolazione si rimanda al paragrafo 3.4.

Per quanto riguarda invece la richiesta di effettuazione dello studio epidemiologico e della VIS si rimanda all'allegato 1 al presente documento.

15.3. Osservazione 2


"Non viene riportato un elenco preciso dei rifiuti "plastiche" che si intende utilizzare - vista la numerosa tipologia dei rifiuti rientrante nel codice CER 19.12.04, né viene specificata l'area geografica di provenienza ed il mix/quantitativi medi tra "materiale proveniente da circuito COREPLA" e "plastiche e gomme di scarto non recuperabili come materia prima, provenienti da attività industriali di vario genere".

E' opportuno premettere che proprio una attenta e scrupolosa raccolta differenziata, come quella svolta nel Comune di Pederobba, permette di selezionare la tipologia di plastiche e gomme per le quali si chiede l'autorizzazione all'impiego in cementeria.

La raccolta differenziata delle plastiche mette a disposizione sia materiale adatto al suo recupero come materia prima, ma anche materiale che non può essere avviato al recupero di materia e che in assenza di un processo di coincenerimento (nel quale **sostituisce** combustibili di origine fossile) dovrebbe necessariamente essere avviato a discarica. Pertanto il coincenerimento di plastiche non destinabili al recupero di materia si svolge in piena coerenza con quanto auspicato dall'economia circolare ed efficacemente riassunto dalla figura sottostante.

Fonte dell' illustrazione: Ellen MacArthur Foundation, "Toward the Circular Economy- Vol.2", 2013

Schema Economia circolare con suddivisione dei prodotti biologici da quelli tecnici





Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Le plastiche che si intendono utilizzare proverranno, come per Piacenza, dal recupero di rifiuti non più utilizzabili come materia, in accordo con le Direttive Europee sulla scala di priorità del recupero degli stessi. Si tratta di materiale proveniente in prevalenza dal circuito COREPLA (dalla raccolta differenziata delle plastiche).

Quindi il coincenerimento in impianti BAT come quello della cementeria di Pederobba costituisce in realtà un elemento di aiuto alla implementazione e mantenimento di partiche virtuose di recupero consentendo di dare una destinazione certa ed utile a materiali altrimenti da avviare in discarica o all'incenerimento in impianti di termovalorizzazione.

Si sottolinea infine come il codice CER 191204 preveda rifiuti di plastica e gomme per i quali vengono proposti nel SIA limiti di accettazione ben definiti e che, eventualmente, saranno ripresi e specificati nell'AIA. Qualunque variazione è soggetta a preventiva valutazione e/o autorizzazione espresse da parte dell'Autorità Competente.

15.4. Osservazione 3

"Tutte le misure di mitigazione presentate risultano legate al controllo e all'ottimizzazione del processo produttivo: non sono previsti interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente."

Ribadendo quanto già affermato più volte che lo Studio analizza le potenziali variazioni generate esclusivamente dalla sostituzione degli pneumatici con plastica e gomme, si sottolinea che il progetto proposto non introduce alcun "scompenso" ambientale.

Quanto proposto nel progetto permetterà la riduzione degli attuali limiti emissivi (450 mg/Nm³) sino ai 300mg/Nm³ nell'arco di 5 anni, con una riduzione superiore al 30%.

Giova ricordare che l'Azienda ha da sempre partecipato ad iniziative volte a migliorare il benessere socio-economico del territorio e certamente non verrà meno a tali impegni anche nel futuro

15.5. Osservazione 4

"Nella documentazione presentata risulta nulla o carente l'analisi degli effetti della ricaduta a terra degli inquinanti dispersi in atmosfera nelle varie forme che essi assumono rispetto al loro accumulo nei terreni, al loro inserimento nella catena alimentare, alle incidenze nelle fasi biologiche delle specie faunistiche e floristiche."

La compatibilità ambientale della Cementeria di Pederobba è già stata accertata in sede di rilascio della prima AIA, attraverso lo studio di ARPAV sul comparto cemento che ha preso in esame tutti i possibili impatti dello stabilimento sulle varie matrici ambientali.

Lo stato di fatto considera l'impianto attualmente in funzione, con emissione per tipologia di inquinanti e di valori confrontabili con lo stato di progetto, così come si evince dal modello atmosferico, e comunque sempre con valori di ricaduta estremamente contenuti rispetto ai limiti fissati dalla normativa vigente o ai valori di riferimento considerati anche da ARPAV.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Dal momento che lo stato di progetto risulta sovrapponibile allo stato di fatto non si prevedono variazioni evidenti rispetto alle varie forme che le sostanze emesse dall'impianto assumono rispetto al loro accumulo nei terreni, al loro inserimento nella catena alimentare, alle incidenze nelle fasi biologiche delle specie faunistiche e floristiche.

15.6. Osservazione 5

Nella valutazione d'incidenza ambientale non vengono considerate le zone ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" e SIC IT3240003 "Monte Cesen" presenti nel Comune di Valdobbiadene, aree che nell'elaborato All 1 elaborato A04 - E1621042 vengono comprese nell'estensione della dispersione degli inquinanti. Nessuna specifica valutazione viene inoltre fatta per l'oasi LIPU "città degli aironi", adiacente all'impianto produttivo, tenuto conto della specificità faunistico - ambientale della stessa.

Le analisi sviluppate nel SIA per la componente atmosfera hanno evidenziato una direzione prevalente dei venti orientata da nord-ovest verso sud-est; conseguentemente l'area influenzata dalle ricadute delle emissioni in atmosfera determinata modellisticamente ha un'estensione prevalente in tale direzione. Nelle mappe delle ricadute sono state rappresentate le curve di isoconcentrazione in modo da coprire tutto il dominio indagato: le concentrazioni decrescono man mano che ci si allontana dal cementificio fino a diventare irrilevanti anche se rappresentate sulla mappa. La scelta dei siti della rete Natura 2000 da analizzare nello Studio di Incidenza è stata effettuata sulla base delle concentrazioni individuate in tali mappe: visti i bassi contributi dell'impianto i siti considerati sono stati quelli più vicini o quelli ubicati lungo la direzione prevalente delle ricadute.

Poiché la ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" ed il SIC IT3240003 "Monte Cesen" si localizzano a nord-est rispetto al sito di progetto e interessate da concentrazioni decisamente trascurabili, queste aree non sono state considerate in quanto ritenute non interferite dal progetto oggetto di valutazione.

Nello studio di incidenza viene considerata la ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba", localizzato immediatamente a nord del Cementificio, che corrisponde all'Oasi della LIPU "Città degli Aironi", e che corrisponde anche ad una IBA (*Important Birds Area*), come viene riportato e sinteticamente descritta anche nella VIA, nel capitolo relativo agli ecosistemi.

Dal momento che lo studio ha considerato l'impatto derivante dalle emissioni in atmosfera del forno come l'impatto principale degli interventi in progetto le distanze dai siti NATURA 2000 "ZPS IT3240034- Garzaia di Pederobba" e "SIC IT3230088 - Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba" sono state considerate dal punto di emissione (camino del forno). Il fatto che distino meno di 500 m dall'ingresso dello Stabilimento o dal piazzale antistante non comporta variazioni nelle valutazioni effettuate. In ogni tali siti sono stati considerati nella VINCA presentata.



15.7. Osservazione 6

“Nella valutazione di incidenza ambientale si considera unicamente l'impatto derivante dalle emissioni in atmosfera omettendo altre possibili Incidenze indirette (traffico veicolare, esondazioni del fiume Pave ...)”

Si deve premettere che:

- La compatibilità ambientale della Cementeria di Pederobba è già stata accertata in sede di rilascio della prima AIA, attraverso lo studio di ARPAV sul comparto cemento che ha preso in esame tutti i possibili impatti dello stabilimento sulle varie matrici ambientali. Le conclusioni di quello studio, unico nel suo genere per completezza e profondità, sono servite come base per il rilascio della prima Autorizzazione Integrata Ambientale della Cementeria di Pederobba.
- Peraltro, come previsto dall'art. 13 della LR 4/2016, al di fuori della necessaria sottoposizione a VIA delle modifiche sostanziali (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis del d. lgs. 152/2006) di un progetto, di un'opera o di un impianto, non è previsto il giudizio di compatibilità ambientale sugli impianti esistenti che abbiano costituito oggetto di AIA.

Nello Studio di Incidenza sono pertanto stati analizzati gli impatti derivanti dalle modifiche in progetto. Come si evince dal quadro progettuale, è previsto un aumento di traffico veicolare corrispondente a due camion al giorno, ininfluenti rispetto al traffico veicolare che attualmente transita attualmente nella viabilità limitrofa. Per tanto lo studio di Incidenza si è concentrato su quelle che vengono individuate come potenziali fonti di interferenza generate dal cementificio, che sono identificabili come immissioni di inquinanti in atmosfera, per i quali è stato predisposto relativo modello i cui risultati sono serviti per le valutazioni sulle aree natura 2000 interessate.

15.8. Osservazione 7

“I limiti di riferimento usati per la valutazione dell'impatto sulle specie faunistiche si riferiscono ai limiti previsti dalla legge 155/2010 per la salute umana e pertanto non si considera il diverso impatto possibile sugli altri organismi.”

Nella VIA sono stati trattati tutte le sostanze per le quali il legislatore ha ritenuto necessario individuare limiti specifici, sia con riferimento alla fauna sia alla vegetazione. Si rimanda allo Studio (paragrafi 12.5 e 12.6) per gli approfondimenti svolti.

15.9. Osservazione 8

“Si evidenzia la mancanza di documentazione attestante l'andamento delle popolazioni faunistiche più sensibili agli effetti degli inquinanti (es: Anfibi e rettili) e pertanto la relazione presentata descrive unicamente una situazione teorica dello stato di fatto basata sulle dichiarazioni della stessa ditta dei quantitativi di emissione.”



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Come evidenziato nel capitolo della VIA inerente la fauna, l'analisi della componente faunistica ha assunto lo scopo di fornire un quadro interpretativo della situazione attuale e potenziale della fauna dell'area di studio.

Sono stati condotti rilievi speditivi sul territorio finalizzati all'individuazione dei diversi habitat idonei ad ospitare fauna vertebrata e che possono assolvere ruoli funzionali trofici, riproduttivi, di rifugio, di stazionamento, oltre ad identificare la fauna presente sia con metodi diretti che indiretti. Il quadro che ne emerge è un quadro potenziale, a volte anche precauzionale, in riferimento alla presenza faunistica che interessa l'area circostante il cementificio.

In particolare, soprattutto per quanto riguarda determinate classi faunistiche, e all'interno di esse determinati generi, risulta praticamente difficile determinare con certezza la presenza di specie. A titolo esemplificativo si riporta il caso degli Uccelli: la comunità ornitica di una determinata area, in cui sono presenti habitat naturali (boschi, zone umide, corsi d'acqua, ecc.), agricoli (frutteti, seminativi annuali, parati pascoli, ecc.) e antropici (centri urbani, parchi, giardini privati, ecc.) differenti, si presenta estremamente diversificata nel corso dell'anno, dato che le diverse specie si alternano tra il periodo riproduttivo, quello di svernamento e delle due migrazioni (primaverile verso nord e autunnale verso sud).

Tra i diversi periodi in cui si può dividere il ciclo dell'avifauna, infatti, quella riproduttiva è la stagione in cui si osserva un legame più stretto tra specie e territorio, in quanto gli animali risultano maggiormente dipendenti dalla disponibilità di cibo e di rifugio per l'allevamento della prole. Risulta quindi lecito in questo periodo derivare la presenza di una particolare specie.

In inverno il legame tra specie e territorio diventa meno stretto in quanto si assiste a una maggiore mobilità per la ricerca di cibo, talvolta resa difficoltosa dalle condizioni climatiche, mentre l'osservazione di una specie in periodo migratorio non è quasi mai indicativa di particolari situazioni ambientali.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per altre classi, generi o specie, relativamente alla oggettiva difficoltà, in taluni casi, di effettuare un censimento significativo, anche in considerazione di un'area così ristretta, che se da un lato ne facilita e velocizza l'indagine, dall'altro ne vanifica, soprattutto per quelle specie con home range decisamente ampio, il risultato ottenuto, in quanto la presenza della specie individuata al momento dell'indagine potrebbe non essere considerata significativa, così come la sua assenza non ne esclude l'eventuale presenza in altri periodi.

15.10. Osservazione 9

"I contenuti dell'elaborato A.01_RO_E1621040 nei riguardi delle specie tutelate è carente ed omette informazioni"

In merito all'osservazione relativa ai contenuti dell'elaborato A.01 si rimanda al paragrafo precedente.

15.11. Osservazione 10

"L'area di studio scelta per le indagini ambientali sulla vegetazione non comprende tutti i punti di ricaduta degli inquinanti"



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



L'area di studio di 2 km di raggio dal centro del sito di progetto è stata identificata al fine di concentrare le indagini per lo stato di fatto e le conseguenti valutazioni in un contesto territoriale definito. Tale area è stata ritenuta idonea a valle dei risultati del modello atmosferico e dei valori ottenuti per lo stato di progetto rispetto agli scenari degli stati di fatto; come spiegato nel paragrafo 15.6 le curve di isoconcentrazione rappresentate nell'allegato all'elaborato A.04 sono state tracciate in modo da coprire tutto il dominio di indagine anche se trascurabili. L'area indagata per l'ambito vegetazionale e faunistico è stata considerata rappresentativa del contesto territoriale locale, in quanto ricadenti in essa tutti gli elementi ambientali che rappresentano la componente vegetazionale (ecosistemi forestali e naturali, ecosistemi agricoli ed ecosistemi antropici), faunistica (teriofauna, avifauna ed erpetofauna) ed ecosistemica della zona. Oltre a ciò l'indagine ha interessato, per completezza, anche un'area vasta, di dimensioni indefinite ma che descrive, per ciascuna componente dell'ambiente biotico, la situazione del territorio in cui il cementificio si inserisce.

15.12. Osservazione 11

"I contenuti dello Studio di Incidenza - Elaborato A.02_RO_E1621045 non seguono rigorosamente quanto richiesto dalla DGR 2299 del 09 dicembre 2014"

Dalla verifica dell'Elaborato A.02_RO_E1621045 effettuata si specifica che la tabella a pag. 94 si riferisce agli habitat elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE, e risulta corretta in quanto in tabella vengono elencati tali habitat con il relativo codice Natura 2000. L'osservazione è da riferirsi probabilmente alla tabella a pag. 97, in cui vengono considerate le specie di interesse conservazionistico, ovvero comprese nell'allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE come riportato in articolo 4 di tale direttiva e nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e come riportato prima della tabella nella sua nota descrittiva. Nella prima colonna viene erroneamente indicato, per errore di battitura, la dicitura "uccelli compresi nell'all. 1 dir. 92/43/CEE", tale colonna riporta, come sopra anticipato, le "specie di cui all'articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE tratte dai formulari standard", in ordine alfabetico.

Relativamente alla presenza di specie appartenenti alle classi di Anfibi e Rettili, la frase "Anfibi e Rettili, pur non essendo ampiamente rappresentati da un punto di vista numerico in quanto a specie, meritano attenzione, in quanto in buona parte considerati di interesse conservazionistico" va contestualizzata nello specifico paragrafo, in cui viene fatta una descrizione sintetica e discorsiva della situazione delle diverse classi faunistiche, per fornire una quadro di insieme; il raffronto nello specifico, in quanto a numero di specie è riferito ad altre classi decisamente più numerose, come quella degli Uccelli. La frase vuole comunque evidenziare l'interesse conservazionistico di queste classi meno rappresentate numericamente.

Nella tabella a pagina 43 viene riportato il codice "H04 – inquinamento atmosferico ed inquinanti aerodispersi" che non è generico, ma anzi, come riportato nelle osservazioni, comprende i tre sottogruppi citati.

Nella stessa tabella viene riportata nella colonna estensione la direzione prevalente dove è prevista un'incidenza potenziale. Relativamente all'estensione, il riferimento è a pagina 44 e 45, dove vengono riportati i limiti spaziali e temporali dell'analisi. Nella tabella non è stata indicata una "estensione", in quanto tale estensione risulta influenzata dai risultati del modello atmosferico, ed in



considerazione di quanto emerso, i valori attesi sono confrontabili con gli stati di fatto, con valori immissivi trascurabili, per tanto non significativi in quanto non in grado di generare una incidenza significativa negativa sulle aree natura 2000 limitrofe. A fonte di ciò, si è comunque deciso di identificare un'area di indagine su cui approfondire lo studio.

L'incidenza è stata valutata in funzione del modello atmosferico e dei risultati derivanti confrontando gli scenari degli stati di fatto con lo scenario dello stato di progetto, in cui si sono evidenziati valori trascurabili di concentrazioni di inquinanti, per tanto si ritiene che non vi siano effetti negativi significativi causati dalla realizzazione del progetto in esame su nessun habitat, habitat di specie o specie di interesse conservazionistico presenti nei SIC/ZPS considerati nello studio.

Sono stati effettuati, contestualmente alla necessità di acquisire informazioni relative all'ambiente biotico per i relativi capitoli della VIA, sopralluoghi specifici finalizzati ad acquisire le informazioni inerenti il contesto territoriale in cui il cementificio si inserisce necessarie per redigere lo studio.

A pagina 44 dell'Elaborato A.02_RO_E1621045 "Limiti spaziali e temporali dell'analisi" vengono riportati i limiti spaziali così come in figura 5 a pagina 46 si riporta l'area di studio identificata per l'analisi, con le distanze tra il cementificio e i siti Natura 2000 considerati nello studio. Nella descrizione del progetto si riportano le ore di funzionamento dell'impianto corrispondenti ad 8000/anno.

Le valutazioni effettuate sono state basate sulle risultanze dei modelli di ricadute effettuati per la componente atmosfera. Tali modelli tengono conto di tutti i punti di emissione monitorati presso l'impianto.

A pagina 148 dell'Elaborato A.02_RO_E1621045 viene riportata la tabella finale con la valutazione riassuntiva riferita agli habitat, habitat di specie e specie di interesse conservazionistico, in cui si riporta la presenza nell'area oggetto di analisi, la significatività negativa delle incidenze dirette, la significatività negativa delle incidenze indirette e la presenza di effetti sinergici e cumulativi. Considerando il quadro emissivo derivante dal modello atmosferico, le incidenze sono state ritenute in tutti i casi nulle, per tanto non sono evidenziabili effetti diretti o indiretti, a breve o a lungo termine, durevoli o reversibili.

Si ritiene che il progetto in esame non prevede incidenze in grado di indurre variazioni del grado di conservazione sugli elementi di interesse conservazionistico dei SIC/ZPS interessati dallo studio sulla base dei risultati del modello atmosferico.

Le simulazioni modellistiche effettuate per la componente atmosfera mostrano un contributo trascurabile già nelle vicinanze dell'impianto. Si ritiene pertanto che le aree di influenza delle ricadute siano contenute all'interno del territorio comunale.

15.13. Osservazione 12

"Qualità dell'aria discreta nel comune di Pederobba dalle relazioni dell'ARPAV"



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



La valutazione dello stato attuale di qualità dell'aria effettuata nel SIA è basata su tutte le attività di indagine svolte da ARPA ed in particolare:

- Monitoraggio della qualità dell'aria nell'ambito del Progetto "Comparto Cemento" nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010;
- Monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Treviso – Comuni di Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda periodo di indagine 11 gennaio – 28 febbraio 2011, 30 marzo – 29 maggio 2011;
- Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 – Monitoraggio della Qualità dell'aria in 12 comuni della Provincia di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015

In ogni caso nel SIA paragrafo 11.2.2.1 è stata riportata una sintesi biomonitoraggio svolto da ARPA; in tale paragrafo inoltre vengono riportate interamente le conclusioni di ARPA che riproponiamo di seguito:

- negli undici rilievi di campo sono state individuate 18 specie di licheni epifiti ; la flora lichenica dell'area può essere considerata moderatamente ricca in specie, la maggior parte delle quali è ad ampia diffusione e poco vulnerabile all'inquinamento atmosferico; le specie sensibili mancano quasi completamente.
- l'elevata percentuale di specie nitrofile evidenzia una situazione di eutrofizzazione dei substrati campionati dovuta, probabilmente, all'apporto di composti azotati di origine antropica (es. traffico veicolare, utilizzo di fertilizzanti azotati);
- i valori di Biodiversità Lichenica (BL) delle stazioni si collocano nella parte intermedia della scala interpretativa utilizzata, poiché ricadono nelle due fasce di qualità dell'aria corrispondenti a "Naturalità media" e "Alterazione bassa/Naturalità bassa"; le due stazioni che ricadono in quest'ultima fascia presentano, comunque, un indice di BL vicino al valore di passaggio al livello superiore; pertanto la qualità dell'area indagata risulta pressoché omogenea;
- a conferma di quanto suddetto la rappresentazione spaziale dell'indice di biodiversità lichenica mostra un'ampia zona a "Naturalità media" e, nella parte in sinistra orografica del Fiume Piave, due piccole aree isolate a qualità inferiore:




Figura 4.7 – Mappa diffusionale di Biodiversità Lichenica nell'area di studio (quadrato nero=cementificio).

- la sostanziale omogeneità dei risultati di BL che corrispondono a valori medi di qualità dell'aria e a una flora lichenica "mediocre", non consente di evidenziare correlazioni tra l'indice di Biodiversità Lichenica nelle diverse stazioni e la fonte di pressione indagata

15.14. Osservazione 13

"Influenza del progetto sull'inquinamento dell'aria e dell'ambiente circostante"

Le valutazioni effettuate non sono corrette in quanto le sostanze emesse dal camino in parte si disperdono in atmosfera e in parte ricadono a terra: non tutto quello che viene emesso si deposita al suolo.

Nelle simulazioni modellistiche non è stata considerata la deposizione al suolo così come definito nell'ambito della procedura di scoping e in accordo a quanto indicato da ARPAV nel proprio parere alla documentazione presentata per la procedura di screening; l'opzione di calcolo deposizione secca e/o umida non è stata infatti considerata a titolo cautelativo per la verifica della qualità dell'aria in quanto ha l'effetto di un impoverimento del pennacchio.

Le deposizioni al suolo sono state valutate nell'ambito delle indagini effettuate da ARPAV mediante analisi sui suoli e le indagini con i biotestatori escludendo un apporto specifico delle attività del cementificio (dopo oltre sessant'anni di attività).

Il SIA valuta la differenza fra la situazione con e senza plastiche ed è stato disposto secondo quanto definito con l'Ente di Controllo nella fase di scoping.

Gli interventi in progetto non producono significative variazioni sulla qualità dell'aria e conseguentemente non si attendono variazioni nelle deposizioni sui terreni e sulle altre matrici ambientali.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



15.15. Osservazione 14

“Si osserva che non è stata fatta alcuna specifica valutazione di impatto ambientale sulle produzioni agricole e sugli allevamenti di animali del territorio”

Nel capitolo della VIA relativo alla componente vegetazionale, così come nella carta dell'uso del suolo, vengono considerati gli ecosistemi agricoli e sinteticamente descritti; in particolare viene data attenzione al Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Le zone di coltivazione dei relativi vigneti vengono delimitate dal consorzio sulla base di diversi fattori (geografia, esposizione, ecc.) e in parte ricadono nell'area di indagine di 2 km di raggio dal sito di progetto considerata per lo studio.

Allo stesso modo nel comparto vegetazionale ed ecosistemico vengono inclusi e cartografati a idonea scala e livello di dettaglio, anche in considerazione dell'estensione della superficie, gli agroecosistemi che si localizzano nell'area di studio. Tali ecosistemi agricoli, vengono considerati anche nelle valutazioni relative allo stato di progetto, in considerazione di quelli che sono i risultati del modello atmosferico.

Con riferimento all'osservazione che l'intervento può compromettere il futuro dell'agricoltura in generale e di quella biologica in particolare si fa presente che le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati. Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.

L'impianto di Pederobba è presente in tale posizione dal 1954 e non è stato di minimo impedimento allo sviluppo delle aree agricole e DOCG circostanti, segno di una compatibilità ambientale frutto di un costante adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili in modo da minimizzare sempre l'impatto della nostra attività.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



16. COMUNE DI VALDOBBIADENE

Non ci sono controdeduzioni da parte del Proponente a quanto richiesto dal Comune di Valdobbiadene.



17. OSSERVAZIONI GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE (PROT. 33337)

- Le analisi sviluppate nel SIA per la componente atmosfera hanno evidenziato una direzione prevalente dei venti orientata da nord-ovest verso sud-est; conseguentemente l'area influenzata dalle ricadute delle emissioni in atmosfera determinata modellisticamente ha un'estensione prevalente in tale direzione. Nelle mappe delle ricadute sono state rappresentate le curve di isoconcentrazione in modo da coprire tutto il dominio indagato: le concentrazioni decrescono man mano che ci si allontana dal cementificio fino a diventare irrilevanti anche se rappresentate sulla mappa. La scelta dei siti della rete Natura 2000 da analizzare nello Studio di Incidenza è stata effettuata sulla base delle concentrazioni individuate in tali mappe: visti i bassi contributi dell'impianto i siti considerati sono stati quelli più vicini o quelli ubicati lungo la direzione prevalente delle ricadute.

Poiché la ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" ed il SIC IT3240003 "Monte Cesen" si localizzano a nord-est rispetto al sito di progetto e interessate da concentrazioni decisamente trascurabili, queste aree non sono state considerate in quanto ritenute non interferite dal progetto oggetto di valutazione.

- Nel capitolo della VIA relativo alla componente vegetazionale, così come nella carta dell'uso del suolo, vengono considerati gli ecosistemi agricoli e sinteticamente descritti; in particolare viene data attenzione al Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Le zone di coltivazione dei relativi vigneti vengono delimitate dal consorzio sulla base di diversi fattori (geografia, esposizione, ecc.) e in parte ricadono nell'area di indagine di 2 km di raggio dal sito di progetto considerata per lo studio.

Allo stesso modo nel comparto vegetazionale ed ecosistemico vengono inclusi e cartografati a idonea scala e livello di dettaglio, anche in considerazione dell'estensione della superficie, gli agroecosistemi che si localizzano nell'area di studio. Tali ecosistemi agricoli, vengono considerati anche nelle valutazioni relative allo stato di progetto, in considerazione di quelli che sono i risultati del modello atmosferico.

- L'impianto di Pederobba è presente in tale posizione dal 1954 e dal 1997 utilizza pneumatici triturati in sostituzione dei combustibili convenzionali.

Nello stesso periodo il territorio di produzione dei vini DOCG di Conegliano Valdobbiadene ha conseguito nel tempo importanti riconoscimenti ed ampliato la sua fama. In questo contesto si è sviluppato il percorso per la candidatura del territorio collinare tra Conegliano e Valdobbiadene a Patrimonio Unesco dell'Umanità avviato nel 2008, percorso a cui lo stabilimento non è stato di minimo impedimento.

Anche in futuro, alla luce di quanto esposto nel SIA, non si vede alcuna possibile interferenza sulle aree DOCG e DOC né su altre coltivazioni di pregio.

La candidatura a Patrimonio dell'Unesco è semmai un ulteriore stimolo al miglioramento continuo che è la strada maestra per il mantenimento della compatibilità ambientale dell'attività.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



- Si veda risposta al paragrafo 15.2
- Si rimanda al paragrafo 15.3
- Si rimanda al paragrafo 15.4



18. OSSERVAZIONI DOTT.SSA LECIS MARINA (PROT. 33339-33347)

18.1. Osservazione 1 - impatti matrice aria

Come valutato nell'ambito del SIA (paragrafo 9.6) l'incremento del traffico connesso agli interventi in progetto è stimabile in 2 mezzi/giorno ed è stato giudicato irrilevante anche in sede della procedura di scoping.

La qualità dell'aria nel comune di Pederobba è stata valutata da ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso attraverso periodiche campagne di monitoraggio. In particolare le campagne effettuate sono le seguenti:

- Progetto "Comparto Cemento" nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010;
- Monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Treviso – Comuni di Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda periodo di indagine 11 gennaio – 28 febbraio 2011, 30 marzo – 29 maggio 2011;
- Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 – Monitoraggio della Qualità dell'aria in 12 comuni della Provincia di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015

Dal gennaio 2016 è stata attivata una centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba ubicata in via del Cristo in località Onigo. Nel febbraio 2017 la relazione sul monitoraggio svolto nel corso del 2016 ha evidenziato che **non è mai stato superato il valore limite per la qualità dell'aria relativo al PM2.5.**

18.2. Impatti matrice acqua

L'integrazione di plastiche al posto di pneumatici triturati non comporta alcuna variazione impiantistica che possa avere implicazioni con la classe di pericolosità idraulica individuata per l'area di insidenza dello stabilimento (peraltro attività preesistente).

Ma, soprattutto, è importante osservare come sia impossibile la dispersione di qualunque combustibile sia convenzionale che da rifiuti in quanto tutti gli stoccaggi sono chiusi, stagni e protetti da ogni possibile dilavamento.

Facciamo ancora notare che dal 1966 la cemeniera è protetta da un grande argine realizzato in massi ciclopici, che garantisce la fabbrica da qualunque possibile rischio di inondazione che comunque, non potrebbe provocare alcuna dispersione di materiale visto che nessun combustibile viene stoccato all'aperto.

Quindi è del tutto fuor di luogo parlare di "assenza di corretta ubicazione dello stabilimento".

Con particolare riferimento alle prescrizioni del PAI per l'area, gli interventi in esame non comportano la realizzazione di nuovi impianti né la modifica di quelli esistenti in quanto non vengono variate, rispetto allo stato di fatto, né le strutture di stoccaggio né le modalità di alimentazione. Vengono inoltre mantenuti inalterati i quantitativi di rifiuti trattati. Non rientrano pertanto fra gli interventi vietati dal PAI stesso.

Infine la carta delle fragilità del PAT colloca l'area dello Stabilimento in classe di compatibilità II ed esterna alle aree esondabili (si veda la figura seguente).




Figura 3: Estratto tavola 3 - "Carta delle fragilità" del PAT

Per quanto concerne la verifica della sussistenza del **vincolo idrogeologico**, di cui al R.D. 3267 del 30/12/1923, si è fatto riferimento alle tavole messe a disposizione dal Sistema Informativo Geografico Forestale della Regione del Veneto, alle tavole del PTRC ed a quelle del PAT del comune di Pederobba.




Figura 4: estratto carta delle aree soggette a vincolo idrogeologico – Regione Veneto Dipartimento del Suolo e delle foreste



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



L'area dello Stabilimento è esterna al vincolo idrogeologico.

Lo Stabilimento ricade nella fascia di rispetto del fiume Piave vincolata ai sensi dell'art.142 lett.c del D.Lgs n°42/2004. La modifica della tipologia del combustibile non comporta l'esecuzione di interventi impiantistici e pertanto non è necessario il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica.

18.3. Osservazione 3 – valutazione impatti recettori sensibili

Nel raggio di 2 km dall'area dello Stabilimento sono individuati le seguenti aree SIC-ZPS:

- IT3230088 – SIC Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba
- IT3240034 – ZPS Garzaia di Pederobba
- IT3230022 – SIC ZPS Massiccio del Grappa
- IT3240035: ZPS Settolo Basso

Al fine di valutare gli effetti indotti dal progetto su tali siti è stato predisposto il documento di screening predisposto per la verifica di esclusione dell'intervento dalla procedura di Valutazione d'Incidenza. Sulla base di tale documento si è giunti alla conclusione che gli interventi in progetto non producono effetti significativi sui siti individuati.

18.4. Osservazione 4 – impatti matrice suolo

L'analisi dei terreni svolta da ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso nel 2008 ha evidenziato, per il parametro diossine, la presenza di 4 superamenti dei limiti per i siti ad uso verde residenziale sui 24 siti indagati: le verifiche condotte dal Comune hanno permesso di accertare che in passato erano state individuate alcune zone nei pressi del Piave destinate a discarica per i rifiuti urbani e che tali aree coincidono proprio con i siti per i quali sono stati trovati dei superamenti, probabilmente imputabili a ben localizzati e circoscritti processi di combustione.

La presenza di siti adibiti a discarica presso il Comune di Pederobba è confermata anche dalla nota del Gruppo Consiliare Pederobba Bene in Comune (prot. 33272) che cita la presenza di:

- n. 2 discariche di rifiuti solidi urbani (e non solo) sul greto del fiume Piave a Covolo e Pederobba attive per un lungo periodo negli anni '60-'70;
- la presenza di una ulteriore discarica di rifiuti solidi-urbani attiva negli anni '80 presso il sito della ex cava Carlesso - Fornaci del Fagarè in località Curogna

L'indagine individua nella stessa area sia punti con superamenti sia punti nei limiti di legge; tale circostanza denota la presenza di fenomeni puntuali e circoscritti (hot-spot) certamente riconducibili ad attività localizzate che nulla hanno a che vedere con l'attività della cementeria.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



18.5. Osservazione 5 – principio di prevenzione e precauzione

Per il principio di precauzione si rimanda all'allegato 1 al presente documento.

18.6. Osservazione 6

Per il rispetto del PAT si rimanda al paragrafo 18.2

Per il principio di precauzione si rimanda all'allegato 1 al presente documento.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



19. OSSERVAZIONI SIG. MAURO MORETTO (PROT. 33340)

Si premette che il documento per il quale presentare osservazioni è rappresentato dal SIA (elaborato A.01 – Studio d'Impatto Ambientale) e dai documenti correlati. Lo Studio citato nell'osservazione è relativo alla procedura di Screening.

In ogni caso facciamo osservare che:

La qualità dell'aria nel comune di Pederobba è stata valutata da ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso attraverso periodiche campagne di monitoraggio. In particolare le campagne effettuate sono le seguenti:

- Progetto “Comparto Cemento” nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010;
- Monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Treviso – Comuni di Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda periodo di indagine 11 gennaio – 28 febbraio 2011, 30 marzo – 29 maggio 2011;
- Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 – Monitoraggio della Qualità dell'aria in 12 comuni della Provincia di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015

Dal gennaio 2016 è stata attivata una centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba ubicata in via del Cristo in località Onigo. Nel febbraio 2017 la relazione sul monitoraggio svolto nel corso del 2016 ha evidenziato che **non è mai stato superato il valore limite per la qualità dell'aria relativo al PM2.5.**

In questo contesto ambientale, che esclude *“la presenza di specifiche e/o localizzate emergenze ambientali”* per gli inquinanti monitorati (cfr. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso *“Monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba 2009”*), si inserisce il contributo dell'impianto.

Le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati ad ulteriore conferma delle conclusioni del Progetto “Comparto Cemento” condotto da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale Treviso.

Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



20. OSSERVAZIONI GRUPPO CONSILIARE VALDOBBIADENE PER IL VENETO (PROT. 33351)

In merito alle richieste avanzate in questa osservazione si ribadisce ancora che le plastiche e gomme andranno a sostituire combustibili già in uso (pneumatici tritati fuori uso) per la produzione del cemento. Per quanto riguarda tale pratica altamente diffusa in Europa e non solo, si rimanda al paragrafo 15.3 da cui si può evincere come si tratti di una attività a pieno titolo inseribile nell'ambito di una reale economia circolare.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo riguardante sia i materiali in ingresso sia le emissioni in atmosfera costituiscono parte integrante del progetto e verificati periodicamente anche da parte degli Enti di controllo preposti.

Il progetto definitivo allegato al SIA (paragrafi 3.2, 3.3 e 4) descrive le modalità di impiego del combustibile e i presidi ambientali di cui lo Stabilimento, "totalmente allineato alle BAT di settore", è dotato.

Concludiamo ricordando che lo Stabilimento è presente sul territorio da più di sessant'anni dimostrando la completa possibilità di coesistenza con tutte le altre attività che si sono sviluppate e affermate nello stesso periodo.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



21. OSSERVAZIONI GRUPPO CONSILIARE CORNUDA BENE IN COMUNE (PROT. 33359)

Si rimanda al paragrafo 3.2



22. OSSERVAZIONI SENATRICE LAURA PUPPATO (PROT. 33365)

22.1. Osservazione 1

La compatibilità ambientale della Cementeria di Pederobba è già stata accertata in sede di rilascio della prima AIA, attraverso lo studio di ARPAV sul comparto cemento che ha preso in esame tutti i possibili impatti dello stabilimento sulle varie matrici ambientali

Tale valutazione ha comportato anche la raccolta di “dati reali” sul territorio; sono stati infatti effettuati i seguenti monitoraggi:

- Monitoraggio della qualità dell'aria
- Monitoraggio dei terreni circostanti lo stabilimento
- Biomonitoraggio

I risultati delle indagini svolte tengono quindi conto di tutte le pressioni presenti sul territorio.

Inoltre la qualità dell'aria nel comune di Pederobba è stata valutata da ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso attraverso periodiche campagne di monitoraggio. In particolare le campagne effettuate sono le seguenti:

- Progetto “Comparto Cemento” nel comune di Pederobba anni 2008 – 2010;
- Monitoraggio della qualità dell'aria nella Provincia di Treviso – Comuni di Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda periodo di indagine 11 gennaio – 28 febbraio 2011, 30 marzo – 29 maggio 2011;
- Progetto Ambiente e Salute anno 2013-2014 – Monitoraggio della Qualità dell'aria in 12 comuni della Provincia di Treviso – Relazione finale di monitoraggio gennaio 2015

Dal gennaio 2016 è stata attivata una centralina fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba ubicata in via del Cristo in località Onigo. Nel febbraio 2017 la relazione sul monitoraggio svolto nel corso del 2016 ha evidenziato che **non è mai stato superato il valore limite per la qualità dell'aria relativo al PM2.5.**

In questo contesto ambientale, che esclude *“la presenza di specifiche e/o localizzate emergenze ambientali”* per gli inquinanti monitorati (cfr. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso *“Monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba 2009”*), si inserisce il contributo dell'impianto.

Le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati ad ulteriore conferma delle conclusioni del Progetto “Comparto Cemento” condotto da ARPA Veneto Dipartimento Provinciale Treviso.

Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



Sullo studio dello stato di salute della popolazione si rimanda al paragrafo 3.4.

Per quanto riguarda invece la richiesta di effettuazione dello studio epidemiologico e della VIS si rimanda all'allegato 1 al presente documento.

22.2. Osservazione 2

Le analisi sviluppate nel SIA per la componente atmosfera hanno evidenziato una direzione prevalente dei venti orientata da nord-ovest verso sud-est; conseguentemente l'area influenzata dalle ricadute delle emissioni in atmosfera determinata modellisticamente ha un'estensione prevalente in tale direzione. Nelle mappe delle ricadute sono state rappresentate le curve di isoconcentrazione in modo da coprire tutto il dominio indagato: le concentrazioni decrescono man mano che ci si allontana dal cementificio fino a diventare irrilevanti anche se rappresentate sulla mappa. La scelta dei siti della rete Natura 2000 da analizzare nello Studio di Incidenza è stata effettuata sulla base delle concentrazioni individuate in tali mappe: visti i bassi contributi dell'impianto i siti considerati sono stati quelli più vicini o quelli ubicati lungo la direzione prevalente delle ricadute.

Poiché la ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" ed il SIC IT3240003 "Monte Cesen" si localizzano a nord-est rispetto al sito di progetto e interessate da concentrazioni decisamente trascurabili, queste aree non sono state considerate in quanto ritenute non interferite dal progetto oggetto di valutazione.

Nello studio di incidenza viene considerata la ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba", localizzato immediatamente a nord del Cementificio, che corrisponde all'Oasi della LIPU "Città degli Aironi", e che corrisponde anche ad una IBA (*Important Birds Area*), come viene riportato e sinteticamente descritta anche nella VIA, nel capitolo relativo agli ecosistemi.

Dal momento che lo studio ha considerato l'impatto derivante dalle emissioni in atmosfera del forno come l'impatto principale degli interventi in progetto le distanze dai siti NATURA 2000 "ZPS IT3240034- Garzaia di Pederobba" e "SIC IT3230088 - Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba" sono state considerate dal punto di emissione (camino del forno). Il fatto che distino meno di 500 m dall'ingresso dello Stabilimento o dal piazzale antistante non comporta variazioni nelle valutazioni effettuate. In ogni tali siti sono stati considerati nella VINCA presentata.

22.3. Osservazione n. 14

Nel capitolo della VIA relativo alla componente vegetazionale, così come nella carta dell'uso del suolo, vengono considerati gli ecosistemi agricoli e sinteticamente descritti; in particolare viene data attenzione al Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Le zone di coltivazione dei relativi vigneti vengono delimitate dal consorzio sulla base di diversi fattori (geografia, esposizione, ecc.) e in parte ricadono nell'area di indagine di 2 km di raggio dal sito di progetto considerata per lo studio.

Allo stesso modo nel comparto vegetazionale ed ecosistemico vengono inclusi e cartografati a idonea scala e livello di dettaglio, anche in considerazione dell'estensione della superficie, gli agroecosistemi che si



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



localizzano nell'area di studio. Tali ecosistemi agricoli, vengono considerati anche nelle valutazioni relative allo stato di progetto, in considerazione di quelli che sono i risultati del modello atmosferico.

Con riferimento all'osservazione che l'intervento può compromettere il futuro dell'agricoltura in generale e di quella biologica in particolare si fa presente che le valutazioni condotte nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale hanno permesso di accertare un contributo rispetto ai limiti definiti per la qualità dell'aria decisamente trascurabile in tutti i tre anni di riferimento considerati. Lo studio porta alle stesse conclusioni anche per la configurazione futura con l'utilizzo delle plastiche.

L'impianto di Pederobba è presente in tale posizione dal 1954 e non è stato di minimo impedimento allo sviluppo delle aree agricole e DOCG circostanti, segno di una compatibilità ambientale frutto di un costante adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili in modo da minimizzare sempre l'impatto della nostra attività.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – ALLEGATO 1



ALLEGATO 1

Controdeduzioni principio di precauzione, Studio Epidemiologico, Valutazione di Impatto Sanitario e Valutazione del Danno Sanitario



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – ALLEGATO 1



Con le osservazioni formulate nel corso del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) avente ad oggetto la richiesta di ampliamento del codice CER 19.12.04, presentata da Industria Cementi Giovanni Rossi (di seguito “Cementi Rossi” o “Proponente”), vari soggetti interessati hanno chiesto:

1. l'applicazione del “principio di precauzione” nella formulazione del giudizio di compatibilità ambientale in oggetto;
2. l'espletamento di uno specifico studio epidemiologico e/o di una valutazione di impatto sanitario (“VIS”) e/o di una valutazione del danno sanitario (“VDS”).

*

I. Sul principio di precauzione.

1. Come detto, le osservazioni presentate nel corso del Procedimento invocano più volte l'applicazione del principio di precauzione.

Pare dunque opportuno analizzare in dettaglio il contenuto e le caratteristiche del principio di precauzione, al fine di dimostrare che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni e i presupposti per la sua applicazione.

2. Va premesso che il principio di precauzione, sorto nell'ambito del diritto internazionale, è stabilito – a livello europeo e con portata generale – nell'articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“TFUE”) e – sempre con portata generale, nell'ordinamento interno – dall'art. 3-ter del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (testo unico ambientale o “TUA”). L'art. 301 del TUA detta poi specifiche disposizioni per l'attuazione del principio di precauzione in relazione al danno ambientale.

Analizzando per primo il livello europeo, si rileva che, nonostante l'indiscussa importanza del principio, l'art. 191 del TFUE non reca una definizione dei contenuti e della portata del principio, né dei presupposti per la sua applicazione.

L'art. 191, paragrafi 2 e 3, dispone infatti che: *“2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:*

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni”.



3. In assenza di una definizione del principio di precauzione nel Trattato o in altri testi normativi comunitari il Consiglio Europeo, nella sua risoluzione del 13 aprile 1999, ha chiesto alla Commissione Europea di elaborare orientamenti chiari ed efficaci al fine dell'applicazione di detto principio.

La Commissione ha pertanto emanato la Comunicazione del 2 febbraio 2000, [COM(2000) 1 def] "Sul ricorso al principio di precauzione".

Tale Comunicazione è stata citata in alcune osservazioni presentate (osservazione n. 3 dei soggetti suindicati) ma non correttamente interpretata.

La Commissione, infatti, non ritiene applicabile il principio di precauzione in presenza di un qualsiasi dubbio sull'eventuale impatto dell'attività oggetto di valutazione.

Il rischio deve, al contrario, essere desunto da dati scientifici e tecnici significativi e oggettivi.

La Commissione rileva in primo luogo come l'Unione Europea abbia costantemente perseguito e persegua l'obiettivo di una protezione elevata, in particolare per l'ambiente e per la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante. Nella maggior parte dei casi, le misure che consentono di ottenere questo elevato livello di protezione possono essere determinate su una base scientifica sufficiente. Tuttavia, il principio di precauzione è stato individuato come strategia di gestione dei rischi quando vi sono ragionevoli motivi di temere effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, ma i dati disponibili non consentono una valutazione dettagliata del rischio.

Tale principio, dunque, si applica a *"quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto"*.

Come si può agevolmente constatare dalla lettura della Comunicazione, le condizioni di applicazione del principio di precauzione sono essenzialmente due:

- (i) la sussistenza di indicazioni ricavate da una valutazione scientifica oggettiva che consentano di dedurre ragionevolmente l'esistenza di un rischio per l'ambiente o la salute umana;
- (ii) una situazione di incertezza scientifica oggettiva che riguardi l'entità del rischio o la gestione del medesimo.

Entrambi i presupposti sono essenziali: *"L'applicazione del principio di precauzione appartiene [...] alla gestione del rischio, quando l'incertezza scientifica non consente una valutazione completa di tale rischio e i responsabili ritengono che il livello prescelto di protezione dell'ambiente o della salute umana, animale o vegetale possa essere minacciato"*.

4. La Commissione si sofferma dettagliatamente sulla nozione del "rischio" necessario e sufficiente ad attivare l'applicazione del principio di precauzione in un passaggio della Comunicazione (paragrafo 5.1. "I fattori che attivano il ricorso al principio di precauzione"), di cui pare opportuno ricordare alcuni passaggi salienti.



La Commissione sottolinea, in particolare, che *“il ricorso al principio di precauzione interviene unicamente in un'ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato, o la sua portata quantificata o i suoi effetti determinati per l'insufficienza o il carattere non concludente dei dati scientifici. [...] Una valutazione scientifica degli effetti potenzialmente negativi dovrebbe essere adottata sulla base dei dati disponibili nel momento in cui si considera se siano necessarie misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, animale o vegetale. Una valutazione del rischio dovrebbe essere realizzata laddove sia possibile al momento di decidere se invocare o no il principio di precauzione. Ciò richiede dati scientifici affidabili e un ragionamento rigorosamente logico che porti ad una conclusione la quale esprima la possibilità del verificarsi e l'eventuale gravità del pericolo sull'ambiente o sulla salute di una popolazione data, compresa la portata dei possibili danni, la persistenza, la reversibilità e gli effetti ritardati. [...]” (sottolineatura aggiunta).*

5. La Corte di Giustizia Europea ha ulteriormente sviluppato l'interpretazione dei “fattori che attivano il ricorso al principio di precauzione”.

Essa ha, fra l'altro, chiarito che un'applicazione corretta del principio di precauzione presuppone *“in particolare che la valutazione dei rischi di cui dispongono le autorità nazionali riveli indizi specifici i quali, senza escludere l'incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati scientifici disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l'attuazione di tali misure [di tutela della salute, N.d.R.] è necessaria” (Corte di Giustizia Europea, 9 settembre 2003 in causa C-236/01, *Monsanto Agricoltura Italia S.p.A e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri*, sottolineatura aggiunta; nello stesso senso, ad esempio, Corte di Giustizia Europea, Sez. II, 22 dicembre 2010, in causa C-77/09, *Gowan Comércio Internacional e Serviços L^{da} c. Ministero della Salute*; Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 28 gennaio 2010, in causa C-333/08, *Commissione europea c. Repubblica francese*).*

Tali presupposti sono stati evidenziati anche dalla dottrina più autorevole (per tutti J. H. JANS, H. H. B. VEDDER, *European Environmental Law after Lisbon*, Europa Law Publishing, Groningen, 2012, 43 e ss.).

6. Nella legislazione italiana vengono principalmente in rilievo le due norme del TUA già citate.

L'art. 3-ter dispone che *“1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, [ora art. 191, paragrafo 2, TFUE, N.d.R.] del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”*.

L'art. 301, commi 1 e 2, del TUA, relativo all'attuazione del principio di precauzione in materia di danno all'ambiente (e dunque anche alla salute umana) dispone poi: *“1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE [ora art. 191, paragrafo 2, TFUE, N.d.R.], in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. 2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva” (sottolineatura aggiunta).*



Come si evince chiaramente dal secondo comma, il Legislatore italiano ha inteso recepire a livello normativo l'interpretazione del principio di precauzione sviluppata dalla Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia, canonizzando la condizione secondo la quale non qualunque dubbio o sospetto possono attivare l'applicazione del principio di precauzione, bensì solamente "il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva".

Con altrettanta chiarezza si è espressa la giurisprudenza italiana.

7. Il Consiglio di Stato italiano ha chiarito che, in base a un consolidato orientamento, l'applicazione del principio di precauzione riguarda certamente il rischio potenziale e anche caratterizzato da incertezza scientifica ma non si può "fondare sull'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico e congetturale fondato su mere supposizioni prive di una adeguata base scientifica (Corte di giustizia UE 9 settembre 2003 C-236/01 Monsanto; Id 5 febbraio 2004 C-24/00 Commissione vs. Repubblica Francese; in ambito nazionale da ultimo Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 183). Si deve aggiungere che, alla stregua di consolidata giurisprudenza, il principio di precauzione va bilanciato con quello di proporzionalità al fine di pervenire ad una sintesi armonica tra interessi pubblici e privati in gioco (in tal senso Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 98)" (sottolineatura aggiunta) e che pertanto il provvedimento autorizzatorio che sia "basato sull'analisi approfondita degli aspetti tecnici che ha escluso la sussistenza di profili di rischio apprezzabili anche in una logica precauzionale, deve allora essere considerato compatibile con il principio di precauzione" (Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2452, sottolineatura aggiunta).

Più in particolare, il Consiglio di Stato è reciso nell'affermare che l'applicazione del principio di precauzione presuppone *"indizi specifici i quali, senza escludere l'incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l'attuazione di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all'ambiente o alla salute; si rifiuta un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente"* (Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250).

Tale pronuncia è particolarmente approfondita nel delineare i contenuti sostanziali e le implicazioni procedurali del principio di precauzione: *"a) il principio di precauzione costituisce uno dei fondamenti della politica dell'Unione Europea e dello Stato Italiano in materia ambientale accanto a quelli dell'azione preventiva e della correzione in via prioritaria ed alla fonte dei danni causati all'ambiente; l'individuazione dei tratti giuridici del principio viene sviluppata lungo un percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi-carattere necessario delle misure adottate; le misure precauzionali infatti presuppongono che la valutazione dei rischi di cui dispongono le autorità rilevi indizi specifici i quali, senza escludere l'incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l'attuazione di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all'ambiente o alla salute; si rifiuta un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente; b) la giuridicizzazione e la conseguente giustiziabilità del principio di precauzione passano così attraverso la necessità di riconoscere canali istituzionali di coinvolgimento dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle loro comunità di riferimento, nell'esercizio della funzione (globalmente rilevante) di amministrazione del rischio, sia a livello comunitario che a livello nazionale; il che contribuisce alla costruzione di un diritto "effettivo", in linea con il modello della responsible governance; c) il principio presuppone che l'esistenza*



di un rischio specifico è tale solo quando l'intervento umano su un determinato sito, sulla base di elementi obiettivi, non possa escludersi che pregiudichi il sito interessato in modo significativo; d) sul piano procedurale, l'adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio-temporale di riferimento, valutazione che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità; e) il principio in esame non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche e amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli per l'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente, ma non meramente ipotizzata, e deve incidere significativamente sull'ambiente e sulla salute dell'uomo.

Sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali, ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine alla individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto” (Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250 cit.; in termini, Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2014, n. 4588).

I suddetti indizi devono essere fondati su evidenze scientifiche che possano condurre a ritenere ragionevolmente configurabile un rischio specifico: *“la fondamentale rilevanza di questo principio [il principio di precauzione, previsto dall'art. 191, par. 2, TFUE e dall'art. 301 del TUA, N.d.R.] è di per sé indubitabile. Tuttavia, affinché questo sia applicabile, in funzione impeditiva di attività umane potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute pubblica, occorre che siano configurabili rischi specifici i quali risultino fondati su evidenze scientifiche e permettano ragionevolmente di concludere che l'adozione delle cautele è necessaria al fine di evitare pregiudizi ai suddetti valori fondamentali. [...]*” (Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3573, sottolineatura aggiunta; per un consolidato indirizzo giurisprudenziale, cfr. anche TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 23 aprile 2014, n. 4411; Cons. Stato, Sez. VI, 31 agosto 2016 n. 3767).

8. Anche la giurisprudenza costituzionale si è pronunciata sul punto, rilevando che “[...] l'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, può essere giustificata costituzionalmente solo sulla base di «indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali, a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico scientifici» (sentenza n. 282 del 2002)” (Corte Cost., 17 marzo 2006, n. 116).
9. Non risulta pertinente il richiamo alla sentenza n. 2495 del 11 novembre 2015 con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l'applicazione del principio di precauzione in una fattispecie in cui sussistevano ragioni, in parte anche ammesse dallo stesso Proponente, per ritenere sussistente il fondato pericolo che si verificassero fenomeni di “subsidenza legata all'estrazione del gas, specie in considerazione dell'ubicazione del giacimento al di sotto del lago e della diga interna e delle conseguenze disastrose che potrebbero derivare da un eventuale crollo della diga. Timori, questi, che hanno reso doverosa la predisposizione di una tutela anticipata e legittima l'applicazione del principio di precauzione” (Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre 2015, n. 2495).



Si tratta di un caso del tutto peculiare, ove gli stessi studi del Proponente prospettavano la possibilità di fenomeni che avrebbero potuto comportare il crollo di una diga, e quindi assolutamente divergente da quello di specie ove invece è stato accertato, grazie agli studi e alle analisi contenute nel SIA, che l'attività dell'impianto non produce impatti rilevanti sull'ambiente e sulla salute.

Anche il riferimento alla sentenza n. 5525 del 11 novembre 2014 è del tutto irrilevante in quanto il principio di precauzione è stato citato (e peraltro ne è stata esclusa l'applicazione) al fine di individuare l'attualità e l'efficacia di un parere del Ministero dell'Ambiente alla luce di una modifica legislativa introdotta successivamente alla sua adozione.

Si tratta di casi assolutamente peculiari e divergenti rispetto a quello di specie.

10. Si ritiene, infine, doveroso precisare che con le osservazioni sono state travisate non solo le summenzionate sentenze ma persino la dottrina che si è espressa sul principio di precauzione.

In particolare, con l'osservazione n. 5, presentata dalla dott.ssa Lecis, il contributo del Prof. Mauro Renna, pubblicato sulla Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente, viene citato a sostegno di una illegittima interpretazione estensiva del principio di precauzione applicabile anche nei casi di meri ed eventuali pericoli non sorretti da obiettivi dati scientifici.

In realtà, il Prof. Mauro Renna ha chiaramente e correttamente sostenuto che *«a proposito del principio di precauzione è, comunque, importante sottolineare che la sua affermazione non deve in alcun modo tradursi nella possibilità di dare seguito a suggestioni o paure destituite di qualsiasi fondamento. Occorre, cioè, che, nell'applicazione del principio in questione, l'individuazione del rischio di un danno all'ambiente che legittimi o imponga l'adozione di una misura di tutela avvenga sulla base di valutazioni scientifiche obiettive, secondo quanto disposto, del resto, dall'art. 191, § 3, del TFUE, per cui l'azione in materia ambientale deve essere sempre fondata sui dati scientifici e tecnici disponibili [...] Bisogna, insomma, evitare che l'applicazione del principio di precauzione possa risolversi nell'adozione di blocchi generalizzati di attività di ogni tipo, non fondati su adeguati riscontri scientifici, poiché una situazione di tal fatta sarebbe, invero, posta in violazione del medesimo principio. Non si deve, cioè, in alcun modo chiamare in causa il principio in esame per dare la stura a fenomeni quali la nota sindrome N.I.M.B.Y. (acronimo dell'inglese Not In My Back Yard) o, addirittura, la sindrome B.A.N.A.N.A. (acronimo dell'inglese Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything) [...] Le stesse avvertenze, poi, devono essere rigorosamente osservate pure nell'applicazione di una norma come il menzionato art. 301 del "codice dell'ambiente"».* (sottolineatura aggiunta, Prof. Mauro Renna, "I principi in materia di tutela dell'ambiente" in *Rivista Quadrimestrale di Diritto Dell'Ambiente*, anno 2012/Numero 1-2, pag. 80).

Come correttamente statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1392 del 23 marzo 2017, l'applicazione del principio di precauzione non consente, dunque, di esprimere "un aprioristico ostracismo verso ogni forma di intervento che possa impattare sul bene-ambiente" ma di valutare sulla base di dati tecnici e scientifici la sussistenza di un pericolo concreto per la salute e l'ambiente, nel caso di specie insussistente.

11. Venendo al procedimento di specie, il Proponente rileva come i presupposti di applicazione del principio di precauzione non risultino sussistenti, in quanto difetta sia l'individuazione di un rischio che, seppure solo potenziale e caratterizzato da margini di incertezza scientifica, sia desumibile dai "dati scientifici



disponibili che risultano maggiormente affidabili” e dai “risultati più recenti della ricerca internazionale” (per utilizzare le locuzioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia).

Va, infatti, ricordato che l’oggetto precipuo del giudizio di compatibilità ambientale nel caso di specie consiste nella richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04.

In particolare, il proponente ha chiesto di essere autorizzato all’utilizzo di plastiche quale tipologia di combustibili alternativi in alternativa ai pneumatici già impiegati all’interno dello stabilimento per la produzione del cemento.

Occorre, dunque, indagare se tale ampliamento generi maggiori impatti emissivi rispetto ai combustibili già autorizzati e un aumento del rischio di patogenesi.

12. La valutazione va effettuata in concreto, con specifico riguardo ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale con il quale il proponente, in relazione:

- alla qualità dello stato dell’aria, ha chiarito che per nessuno degli inquinanti è stata individuata una relazione tra l’utilizzo delle plastiche e le emissioni; lo stato futuro è stato pertanto assunto uguale allo stato di fatto, con contributi assolutamente trascurabili rispetto ai valori di riferimento, obiettivo o nel caso dei PCB.DL a dati di letteratura (paragrafi 12.2.1 e 12.2.2 del SIA);
- alla salute, ha evidenziato che l’impatto degli inquinanti è nullo o del tutto trascurabile (paragrafo 12.3 del SIA);
- alla vegetazione e alla fauna, ha chiarito che l’impatto è nullo (paragrafi 12.5 e 12.6 del SIA).

Tale dimostrazione non discende da valutazioni soggettive e opinabili bensì dall’evidenza empirica fornita da campagne di misurazione dell’ARPAV (paragrafo 11.2.2 del SIA), dagli studi e dalla simulazione espletati per la redazione del SIA (paragrafo 9.4.2 del SIA) nonché dalla letteratura scientifica (paragrafo 9.4.1 del SIA).

Al contrario, le osservazioni citate non hanno addotto quegli elementi scientifici significativi di cui si diceva in precedenza, tali da evidenziare – se non la certezza – di un pregiudizio alla salute (tanto non è infatti, ovviamente, necessario ai fini dell’applicazione del principio di precauzione) almeno una ragionevole e verosimile prospettazione di un rischio oggettivo a causa dall’introduzione delle plastiche nel processo produttivo della cemeniera, prospettazione che costituisce il presupposto minimo per la legittima applicazione del principio di precauzione.

In primo luogo, i suddetti elementi non possono essere desunti dagli studi relativi allo stato di salute di popolazioni residenti in altri contesti geografici interessati dalla presenza di cementerie o inceneritori (ad esempio quelli relativi ai Comuni di Fumane e Mezzane di Sotto, Rezzato, Colleferro, Fanna, Barletta, Padova).

Non sono stati, infatti, individuati elementi di analogia tali da far ritenere estensibili le conclusioni di tali studi al caso di specie, laddove tale analisi sarebbe dovuta essere condotta con riguardo a molteplici profili rilevanti quali la tipologia di impianto, la qualità e la quantità dei combustibili, i limiti emissivi, i livelli di emissione riscontrabili in concreto, la presenza di altre attività e fattori di esposizione.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – ALLEGATO 1



Se tali elementi fossero stati esaminati e/o correttamente valutati da coloro che hanno presentato le osservazioni, sarebbero emersi significativi elementi di differenziazione rispetto al contesto oggetto del SIA, tanto che il Proponente non ha preso tali studi quali parametri di riferimento per la propria analisi.

Per le stesse ragioni, sono altresì irrilevanti i pareri rilasciati dall'Azienda Sanitaria n. 5 del Friuli Venezia Giulia in relazione a una cementeria di Udine.

Emblematico di tale approccio metodologico errato è poi il richiamo agli studi relativi agli inceneritori (quali gli studi Moniter e Cordier), che sono non pertinenti sia per la diversità delle caratteristiche impiantistiche e di ciclo produttivo, sia in ragione delle differenti tipologie di rifiuti trattate.

Del tutto irrilevante anche il riferimento (anch'esso contenuto nell'osservazione n. 3 di Arianova) al "*Piano regionale della prevenzione della Regione Emilia-Romagna 2015-2018*". Da tale documento si evince sostanzialmente che la Regione Emilia Romagna avvierà uno studio sui possibili impatti ambientali dei cementifici perché tali attività "*destano preoccupazioni nella popolazione*" (pag. 69 del suddetto Piano). Tale piano, tuttavia, non vieta né limita l'attività dei cementifici né dimostra alcunché in merito ai loro possibili impatti ambientali e sanitari.

Il fatto che i cementifici destino preoccupazioni nell'opinione pubblica, senza che vi sia un effettivo pericolo per la salute e l'ambiente accertato in modo rigoroso e scientifico, non può giustificare ovviamente l'adozione di provvedimenti amministrativi che ne vietino o limitino l'attività.

13. Sempre con l'osservazione n. 3, l'Associazione Arianova ha anche consigliato la lettura del testo pubblicato dal Dipartimento di Ancona "*Origine delle emissioni di sottoprodotti tossici e di particolato sottile dai processi di combustione e dal trattamento termico di materiali e rifiuti pericolosi ed effetti sulla salute*".

Il documento ha quale oggetto le tecniche di bonifica di terreni contaminati: "*l'incenerimento controllato ed il trattamento termico di terreni contaminati, sedimenti e di rifiuti nei siti altamente inquinati (Superfund)*" per la "*bonifica dei luoghi contaminati inclusi nel Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act del 1980 e negli atti legislativi a questo collegati*" (pag. 2 del documento).

L'irrelevanza del documento è palese (in quanto riguarda la bonifica dei siti contaminati) e dimostra ancora una volta come i soggetti che hanno partecipato al procedimento si siano limitati a citare molteplici e non pertinenti studi al solo fine di insinuare un dubbio, totalmente indimostrato e non assistito da dati scientifici, in merito all'asserita ma in realtà insussistente pericolosità dell'attività dell'impianto sull'ambiente e sulla salute.

14. Le osservazioni, infine, sono del tutto inconferenti laddove si soffermano sui cementifici in generale o sulla valutazione dell'inquinamento caratterizzante l'intera pianura Padana perché la valutazione di impatto ambientale deve essere condotta sull'impianto dell'Industria Cementi Rossi e non in astratto su qualunque tipo di impianto di produzione del cemento.

In caso contrario, l'accoglimento di tali osservazioni porterebbe a concludere che qualunque intervento, siccome comporta un qualsivoglia impatto sull'ambiente, dovrebbe ragionevolmente, e in violazione non solo del principio di precauzione ma anche del principio di proporzionalità, essere radicalmente e aprioristicamente escluso.



Anche il richiamo alla direttiva 2010/75 è del tutto irrilevante in quanto essa non innova la disciplina in materia di principio di precauzione limitandosi a disciplinare il principio di prevenzione secondo il quale è necessario porre in essere tutte le misure idonee ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni inquinanti. La direttiva 2010/75 disciplina anche uno dei principali strumenti per raggiungere tale obiettivo ovvero la Autorizzazione Integrata Ambientale ("AIA") che *"deve comprendere tutte le misure necessarie per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"*.

La suddetta direttiva quindi non sottopone qualsivoglia attività industriale all'applicazione del principio di precauzione, come sembrerebbero sostenere le osservazioni, ma impone l'adozione di misure idonee a ridurre i rischi ambientali.

Anche a seguito della suddetta direttiva, rimangono quindi validi e attuali i suesposti criteri interpretativi del principio di precauzione.

15. Per tutte le ragioni esposte, l'introduzione delle plastiche in alternativa ai combustibili fossili deve essere valutata oggettivamente sulla base dei dati scientifici, oggettivi e adeguati, che sono stati acquisiti all'istruttoria procedimentale ad opera del Proponente e delle Autorità competenti, senza involgere il principio di precauzione, la cui applicazione è invocata in modo inconferente e generico dai soggetti che hanno presentato le osservazioni.

*

II. **Sull'asserita necessità di uno Studio epidemiologico e/o di una valutazione di impatto sanitario ("VIS") e/o di una valutazione del danno sanitario ("VDS").**

16. Come anticipato, con le osservazioni i soggetti partecipanti al procedimento amministrativo hanno sostenuto la necessità di integrare il SIA con uno studio epidemiologico e/o con una Valutazione di Impatto Sanitario (di seguito, "VIS") e/o con una Valutazione del Danno Sanitario (di seguito, "VDS").

Lo studio epidemiologico e la VIS non sono previsti come necessari dalle norme in materia di VIA, salvo in alcuni casi espressamente previsti dal Legislatore, nell'ambito dei quali non ricade la fattispecie. Dunque l'assunto fatto valere nelle osservazioni, in sé e per sé considerato da un punto di vista giuridico, è errato.

Deve essere esclusa anche la necessità della VDS prevista e disciplinata dal D.lgs. 207/2012 esclusivamente - e in particolari condizioni - per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra i quali ovviamente non rientra l'impianto di Pederobba.

17. Altresì inconferente è il principio che si pretende di desumere dalla sentenza n. 163/2015, in quanto in quella fattispecie era stata acquisita all'istruttoria l'evidenza scientifica non solo di un potenziale rischio per la salute, ma di un più che significativo incremento delle patologie tumorali nell'area immediatamente circostante l'impianto per il quale era in corso la valutazione ambientale (del 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del 117% per quella femminile).
18. Fermo quanto precede, e pur in assenza di indici che facessero temere un significativo impatto sulla salute della popolazione, il Proponente ha comunque svolto un'analisi e valutazione epidemiologica, pienamente adeguata alla fattispecie.



Di talché, contrariamente a quanto sostenuto con le osservazioni, il possibile impatto sulla salute della popolazione è stato valutato con estrema attenzione tramite l'integrazione fra due tipi di analisi: quella relativa alle emissioni correlabili alla tipologia di combustibile proposta e quella relativa allo stato di salute della popolazione.

Tale integrazione è stata perseguita tramite la seguente impostazione:

- analisi dei dati bibliografici: individuazione di studi che hanno valutato le implicazioni ambientali associate all'utilizzo di combustibili alternativi nella produzione di cemento: tali studi sono stati utilizzati per costruire una prima base di verifica dell'influenza dei combustibili alternativi sulle emissioni (paragrafo 9.4.1 del SIA);
- utilizzo di dati sperimentali: dopo aver evidenziato la similitudine impiantistica e di processo dei forni per la cottura del clinker di Pederobba e Piacenza (paragrafo 9.4.2.1 del SIA), si sono analizzate in dettaglio le emissioni di quest'ultimo al fine di determinare eventuali correlazioni con la percentuale di plastiche utilizzate rispetto al totale di combustibili alternativi. Tali valutazioni sono state condotte con l'utilizzo di appropriati modelli statistici (paragrafo 9.4.2.2 del SIA ed elaborato A.03 a questo allegato). Sono state prese in considerazione le relazioni "statisticamente significative" per determinare le curve di correlazione;
- costruzione degli scenari futuri: le suddette curve sono state trasferite all'impianto di Pederobba permettendo di costruire uno scenario emissivo per ciascuno degli inquinanti indagati;
- mediante un modello matematico di dispersione degli inquinanti, sono state valutate le ricadute dell'impianto dovute alle emissioni in atmosfera (paragrafo 12.2 del SIA) nelle ipotesi di sostituzione degli pneumatici con plastiche in diverse percentuali. I valori ottenuti modellisticamente sono stati quindi confrontati con i riferimenti normativi e i dati attuali relativi alla qualità dell'aria (campagne di monitoraggio effettuate da ARPAV) con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai recettori sensibili individuati;
- infine, dopo aver calcolato le ricadute (con estrema precisione) tramite la metodologia sopra descritta, ed aver constatato che esse sono sostanzialmente irrilevanti e individuato le aree coinvolte, il Proponente ha altresì verificato lo stato di salute della popolazione in tali aree tramite apposita analisi epidemiologica, constatando che lo stato della salute della popolazione nei suddetti comuni è in linea con le medie regionali.

A fronte di ciò coloro che hanno presentato le osservazioni non hanno offerto elementi scientifici o dati statistici idonei a smentire né l'analisi delle ricadute né l'analisi epidemiologica.

19. Quanto alla critica di metodo alla analisi epidemiologica, overosia l'insufficienza dei dati relativi ai decessi per le varie tipologie patologiche, si osserva quanto segue.

Nel SIA alle pagg. 142 e seguenti, la valutazione dello stato di salute della popolazione rilevante nella presente fattispecie è conseguenza di una approfondita ricerca bibliografica tesa ad individuare tutti i documenti sanitari disponibili contenenti informazioni sulla salute della popolazione del territorio di interesse, e con notizie relative almeno all'ultimo decennio, con una disaggregazione territoriale riferibile ai comuni di potenziale interesse o, al più, alla intera ULSS. Una analisi così estesa e completa non



risulta essere presente in letteratura ed è la prima volta che viene proposta per il territorio della ULSS 8 di Asolo.

In sintesi le informazioni sanitarie oggi disponibili sono risultate le seguenti:

- Mortalità per causa, sesso, ed ULSS, per il periodo 2004-2007: “La mortalità nel Veneto dal 2000 al 2007”, Coordinamento del SER - Settembre del 2009
- Mortalità per causa, sesso, ed ULSS 8, per il periodo 2003-2007: nota prot. 29161 del 25.5.2009 della Azienda ULSS 8 di Asolo avente ad oggetto “Qualità dell'aria e dei suoli nel Comune di Pederobba e cause di morte nel territorio della Azienda ULSS n. 8”.
- Mortalità per causa, sesso, e distretti della ULSS 8, per il periodo 2003-2007: nota prot. 29161 del 25.5.2009 della Azienda ULSS 8 di Asolo avente ad oggetto “Qualità dell'aria e dei suoli nel Comune di Pederobba e cause di morte nel territorio della Azienda ULSS n. 8”
- Mortalità per causa, sesso, ed ULSS, per il periodo 2007-2010 – “La mortalità nella Regione del Veneto Periodo 2007-2010”, SER (Sistema Epidemiologico Regione del Veneto) - Febbraio del 2013
- Mortalità per causa, sesso, ed ULSS 8, per il periodo 2008-2009: “Mortalità per causa nell'Azienda ULSS 8 rispetto al Veneto nel periodo 2008-2009” - SER (Sistema Epidemiologico Regione del Veneto), 9 marzo 2012
- Mortalità per causa, sesso, e distretti della ULSS 8, per il periodo 2008-2009: Mortalità per causa nell'Azienda ULSS 8 rispetto al Veneto nel periodo 2008-2009” - SER (Sistema Epidemiologico Regione del Veneto), 9 marzo 2012
- Mortalità per causa, sesso, ed ULSS, per il periodo 2010-2013: “La mortalità nella Regione del Veneto Periodo 2010-2013”, SER (Sistema Epidemiologico Regione del Veneto) - Novembre del 2015
- Mortalità e ricoveri per causa, e comune, della ULSS 8, per il periodo 2009-2013: “Correlazione tra qualità dell'aria e indicatori di salute. Analisi valutativa derivata dai valori di PM10 in quattro comuni della Provincia di Treviso, Contributo delle Aziende ULSS 7 e ULSS 8 del Veneto al funzionamento del “Tavolo Tecnico Intercomunale per l'Ambiente e la Salute” (Atto d'intesa del 28 gennaio 2013)”

In questo contesto non deve meravigliare che le informazioni esaminate riguardino i soli dati di mortalità: ciò per le ragioni che seguono.

Il documento proposto, pertanto, che ha preso in esame tutta la letteratura esistente e che ha messo a disposizione informazioni capaci di descrivere lo stato di salute della popolazione della ULSS 8 di Asolo o di alcune sue parti (distretti, comuni) relativamente almeno all'ultimo decennio, rappresenta quindi non solo il documento sanitario più completo ed aggiornato per descrivere oggi la salute della popolazione del territorio, ma è anche il documento che si appoggia alle informazioni affidabili, consuete e standard (cioè i dati di mortalità) utilizzate nel nostro paese e nella letteratura internazionale.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – ALLEGATO 1



Non vi sono quindi ragioni per ritenere tale analisi e valutazione insufficiente, come erroneamente sostenuto dai soggetti che hanno presentato le osservazioni.

20. Infine, considerato che l'indagine epidemiologica non è prevista come necessaria dalle norme in materia di VIA e che, in ogni caso, il Proponente ha già espletato una analisi e valutazione i cui positivi risultati sono confluiti nel SIA non vi sono neppure ragioni per sospendere il procedimento di VIA in attesa che l'indagine epidemiologica asseritamente avviata dal Comune di Pederobba in data 6 aprile 2017 sia conclusa, come richiesto con le osservazioni presentate della Consulta Ambiente del Comune di Pederobba e dal Gruppo Cornuda Bene Comune.
21. Sussistono quindi tutti i presupposti per concludere il procedimento di VIA nei termini di legge senza dover procedere ad una sua ingiustificata e illegittima sospensione.



Industria Cementi Giovanni Rossi SpA

Stabilimento di Pederobba (TV) - Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – ALLEGATO 2




ALLEGATO 2

Intervista del giornale L'Arena del 07/12/2012 al professor De Marco, professore della sezione di Epidemiologia e Statistica Medica dell'Università di Verona

FUMANE. Parla il direttore dell'Istituto di Epidemiologia dell'Università, curatore dell'indagine sanitaria sulla popolazione

«I disturbi respiratori? Non si può incolpare Cementirosi»

Secondo il professor de Marco, il confronto dei dati sulla salute dei fumanesi con quelli di Mezzane non evidenzia differenze significative in termini di rischio per le malattie



La Cementirosi: nel 2009 sesto produttore italiano di cemento



Il professor Roberto de Marco

Giulio Brusati

Fumane non ha un'aria peggiore di altri paesi e i problemi di salute dei fumanesi, per quanto riguarda le vie respiratorie, non sono diversi da quelli di altre zone. E, soprattutto, non si possono addossare alla Cementirosi. Questa è la conclusione dell'analisi compiuta dal professor Roberto de Marco, direttore del settore Epidemiologia clinica e Statistica medica dell'università di Verona, sulla «Indagine epidemiologica sullo stato di salute respiratoria della popolazione» fumanese, condotta dallo stesso docente insieme al ricercatore Alessandro Marcon e a un comitato scientifico.

Un'indagine che merita un approfondimento perché, se è vero che nella prima parte, dedicata agli under 14, come spiega il professor de Marco, «le conclusioni ci sono, è nella seconda parte che aumentano i punti di domanda» tanto che «si può giocare come si vuole: se si vuole dire che la situazione è colpa del cementificio, si può anche dirlo ma dal punto di vista scientifico è uno stu-

dio troppo specifico per arrivare a conclusioni così nette».

Una premessa: come sta scritto sulla relazione dell'università, «le evidenze attualmente disponibili sul livello di inquinamento prodotto dal cementificio di Fumane non segnalano emissioni superiori a quanto previsto dalla normativa vigente».

I risultati finali saranno pubblicati nel 2013 ma quello che è emerso fino ad oggi non permette di rispondere alla domanda iniziale: ci sono evidenze per affermare che la vicinanza al cementificio e l'esposizione a inquinanti atmosferici costituiscono un rischio per la salute dei fumanesi?

Il gruppo di lavoro di Epidemiologia ha confrontato gli indicatori di salute di chi abita a Fumane con quelli di un idoneo comune, Mezzane di Sotto, con caratteristiche geo-demografiche ed economiche simili, eccetto che per la presenza del cementificio. «A dare conferma della bontà della nostra scelta», continua De Marco, «sono stati i dati sulla mortalità: nel periodo 1999-2000 i cittadini di Fumane e Mezza-

ne hanno avuto una mortalità, per tutte le cause, del tutto simile. Abbiamo iniziato dai soggetti in età pediatrica, cioè dai 3 ai 14 anni. E l'indagine è stata molto partecipata: il tasso di risposta è del 90 per cento.

Quello che si evince da questa prima parte dell'indagine è che i bambini di Fumane capoluogo hanno esclusivamente dei livelli di sintomi legati alle irritazioni agli occhi più alti rispetto a quelle di Mezzane (vedi grafico sotto). Insomma, non c'è grande differenza tra la salute dei bambini dei due capoluoghi».

Mentre la raccolta dati per la seconda parte dello studio procedeva a rilento («Con gli adulti», ammette il ricercatore Marcon, «abbiamo avuto difficoltà e siamo arrivati a meno del 50 per cento di risposte») è stato fatto un altro studio, esclusivamente a Fumane.

«In collaborazione con le scuole», spiega De Marco, «abbiamo confrontato da una parte le assenze scolastiche e dall'altra la serie storica di giorni di inquinamento di PM10 (le polveri sottili). Risultato: a un aumento di PM10 viene asso-



■ SELPRESS ■
www.selpress.com

ciato un aumento di assenze. Questo vuol dire che la fonte di PM10 è l'industria? Non lo sappiamo. Ci hanno detto: se voi aveste studiato la stessa cosa in centro a Verona, sareste arrivati alle stesse conclusioni. Ma una cosa è dirlo in astratto; altra è mostrare i dati. Tuttavia questo risultato è solo un indicatore, non una misura vera di malattia. Quanto di questo è imputabile, tanto o poco, all'inquinamento, che deriva, ricordiamolo, anche dal traffico e dagli impianti di riscaldamento? La nostra ricerca non ci dà una risposta».

Nell'attesa dei dati della popolazione adulta, la sezione di Epidemiologia ha confrontato i ricoveri e il consumo di farmaci in soggetti adulti (dai 20 ai 75 anni) di nuclei familiari di Fumane, Mezzane e frazioni fumanesi, che vivono in alcune corti, residenti lì almeno dal 1999. «Abbiamo notato», illustra ancora De Marco, «che a Fumane e nelle frazioni c'erano ricoveri per tutte le cause e patologie superiori a quelli di Mezzane, con un consumo superiore di farmaci».

Ma anche qui, se guardiamo a fondo i dati (vedi box a lato), viene da chiedersi: la differenza nelle ospedalizzazioni e nel consumo di farmaci rispecchia una differenza di patologia nelle due popolazioni? A questa domanda risponderemo analizzando le risposte degli adulti, finora - dicevamo - arrivate al 50 per cento dei residenti. E poi, insieme all'Arpav faremo dei modelli per attribuire ai bimbi e agli adulti studiati una concentrazione media di esposizione ai fattori inquinanti del cementificio. Andremo a vedere se a una esposizione giornaliera agli ossidi di azoto (NOx) corrispondono incrementi nei sintomi. E saremo in grado di dare risposte definitive».

Le rilevazioni

Nelle frazioni crescono ricoveri e uso dei farmaci

«Un'analisi sorprendente con risultati a tratti inquietanti».

Il professor De Marco va a fondo della parte dell'indagine epidemiologica che riguarda ospedalizzazioni e consumo di farmaci in alcune corti selezionate di Fumane, Mezzane e frazioni fumanesi.


«Abbiamo visto che i ricoveri dei fumanesi per tutte le cause erano superiori a quelli di Mezzane. Il problema è che ci aspettavamo che gli abitanti del capoluogo, per la presenza del cementificio, avessero più ricoveri per patologie respiratorie e soprattutto che ne avessero di più degli abitanti delle frazioni. Invece ci siamo trovati a notare che i fumanesi delle frazioni erano ricoverati di più, con differenze notevoli».

Le cifre parlano chiaro: per tutte le diagnosi l'1,75 per cento è il tasso di ricovero nelle frazioni, contro l'1,48 del capoluogo. Addirittura per diagnosi come le ostruzioni delle vie respiratorie i tassi sono dell'1,41 per cento nelle frazioni contro lo 0,54. E per le malattie del sistema respiratorio il confronto dà l'1,65 contro l'1,06. Per le infezioni respiratorie acute, si va all'ospedale, dalle frazioni, con un tasso del 2,78 contro l'1,71 del capoluogo. «Insomma», riflette De Marco, «nelle frazioni, dove i bimbi respirano meglio, troviamo che gli adulti vengono ricoverati all'ospedale di più, e per malattie del sistema respiratorio. Di fronte a questi dati, allora, ci siamo chiesti se non c'entrasse l'inquinamento quanto le diverse tendenze delle Asl. Cioè questo eccesso riflette l'andamento generale dell'Asl di riferimento. E non dimentichiamoci dell'ospedale di Negrar, che magari attira di più gli abitanti delle frazioni. Ci sono cose che non quadrano, dunque, e non sono associabili a un fattore di inquinamento. È un allarme ma non interpretabile direttamente come effetto dell'esposizione alle polveri sottili. Probabile che i ricoveri maggiori derivino da abitudini diverse e differenti gestioni ospedaliere». **G.BR.**

IL CASO. Asma, tosse, rinite e irritazioni oculari: gli specialisti hanno analizzato il 90 per cento dei giovanissimi

Nessun allarme per i ragazzi under 14

I sintomi in età pediatrica, dai 4 ai 14 anni



Rispetto ai bambini di Mezzane di Sotto, quelli di Fumane (3-14 anni) non hanno riportato eccessi di asma o rinite allergica nel corso della vita, né eccessi di sintomi asmatici o irritativi, ad eccezione di alcuni sintomi a carico dell'occhio (vedi grafico). È questo il risultato della prima parte dell'indagine condotta dal team di De Marco. «La via respiratoria è la prima via, il primo organo ad essere colpito dall'inquinamento», spiega il professore. «E se gli adulti sono esposti da anni, per sapere se oggi l'aria di Fumane è inquinata, abbiamo analizzato la salute dei bimbi, che rappresentano il presente. Li abbiamo divisi in tre gruppi: Fumane capoluogo, Mezzane di Sotto e frazioni di Fumane. Perché le frazioni? Perché, almeno teoricamente, sono più in alto rispetto al centro del paese e dunque lontane dall'inquinamento. E i bambini di Fumane, rispetto a quelli di Mezzane, denunciano una maggiore irritazione agli occhi. Per tutto il resto - cioè per tosse, catarro, irritazione naso e gola, asma e rinite, che sono più importati per il nostro target - non ci sono differenze statisticamente significative. Gli altri sintomi non sono diversi da Mezzane. Nelle frazioni, che nel nostro grafico sono in rosso, possiamo notare i più bassi livelli di

■ SELPRESS ■
www.selpress.com

sintomatologia rispetto sia a Fumane che a Mezzane. Che, detta in un altro modo, suona ovvia ma è vera: i bimbi che stanno più in alto, in montagna, respirano meglio e hanno meno malattie dell'apparato respiratorio». Le conclusioni di De Marco, che sono poi le conclusioni definitive della prima parte della ricerca - quella conclusa - stabiliscono che a Fumane, oggi, si respira quasi come a Mezzane. «L'indagine sui bambini», conferma, «ci ha detto che non c'è grande differenza tra la salute dei bambini dei due capoluoghi, ad esclusione dei sintomi di irritazioni agli occhi. I risultati escludono grossi rischi: l'irritazione non è nulla di particolarmente grave». ● G.BR.



La centralina Arpav davanti alle scuole Lorenzi di Fumane